

N. 02/2013 di RUBRICA
Atti Privati stipulati da Italferr S.p.A. in
nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai
sensi dell'art. 7 DM 23/1/2004 -
comunicazione del 15/10/08 PROT.
2008113200 Agenzia delle Entrate di Roma 1

CONVENZIONE

per la progettazione esecutiva ed i lavori per la “Realizzazione dell’armamento, degli impianti di trazione elettrica e degli adeguamenti dell’ACEI esistente per la penetrazione urbana della linea AV/AC nel Nodo di Brescia e la sistemazione a PRG della Stazione di Brescia”

FRA

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni, di seguito, per brevità “**Ferrovie**” e/o “**Committente**”, rappresentata nel presente Atto da ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede in Roma, Via V. G. Galati, 71, Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 06770620588, Partita IVA n. 01612901007, rappresentata nel presente Atto dall’**Ing. Rosanna DEL MASCHIO**, nata a Aviano (PN) il 31 maggio 1972, nella qualità di Dirigente Italferr - Project Manager della Linea AV/AC Milano-Verona e tratta Treviglio-Brescia, munito dei necessari poteri come da Procura Speciale in data 31 maggio 2012, di cui a rogito Dr. Gianfranco Lepri, Notaio in Roma, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Repertorio Notarile n. 85736, Numero di Raccolta n. 20616

E

l’Associazione Temporanea di Imprese **G.C.F GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.** (Capogruppo Mandataria) **TUZI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.** (Mandante) - **S.I.F.EL. S.p.A.** (Mandante), con sede in Grottaglie (TA) Via Galvani, n. 3, iscritta alla CCIAA di Taranto al n. 03832621001 Cod. Fisc. n. e P. I.V.A. n. 03832621001 e di seguito, per brevità, indicata come “**Appaltatore**” nella persona del suo Amministratore e Legale Rappresentante **Sig. Edoardo ROSSI** nato a Roma il 15 marzo 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

PREMESSO CHE

1. “Ferrovie”, in relazione al Piano d’Impresa relativo al Programma: “linea AV/AC Milano-Verona”, ha la necessità di procedere alla Progettazione Esecutiva ed alla esecuzione dei lavori per la “*Realizzazione dell’armamento, degli impianti di trazione elettrica e degli adeguamenti dell’ACEI esistente per la penetrazione urbana della linea AV/AC nel Nodo di Brescia e la sistemazione a PRG della Stazione di Brescia*”;
2. per l’affidamento in appalto delle prestazioni di **progettazione esecutiva ed esecuzione** delle suddette opere è stata esperita, ai sensi della Parte III del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in data 02 aprile 2012, apposita gara a procedura ristretta, con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l’Associazione Temporanea di Imprese **G.C.F GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.** (Capogruppo Mandataria) **TUZI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.** (Mandante) - **S.I.F.EL. S.p.A.** (Mandante) che ha indicato in qualità di progettista l’Associazione Temporanea di Progettisti **SISTRA 2000 S.r.l.** (Capogruppo Mandataria) - **PROGER S.p.A.** (Mandante) di cui si avvale ai sensi dell’art. 53 c. 3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. con lettera DAS.AP.AL.0066970.12.U del 24 dicembre 2012, ricevuta dall’Appaltatore in pari data, è stato comunicato il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
4. l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 11, si rende pertanto ora necessario procedere alla stipula del Contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

Con il presente Contratto di appalto, “Ferrovie” affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa richiamati e ad essa allegati, la *Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione dell’armamento, degli impianti di trazione elettrica e degli adeguamenti dell’ACEI esistente per la penetrazione urbana della linea AV/AC nel nodo di Brescia e la sistemazione a PRG della stazione di Brescia”*.

- 2.1 La Progettazione Esecutiva** (d’ora in avanti, semplicemente, “Progetto Esecutivo” o “**PE**”) dovrà essere redatta in conformità al “Progetto Definitivo” (d’ora in avanti, semplicemente, “Progetto Definitivo” o “**PD**”) (**Allegato n.1**) posto a base di gara, ivi compreso il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (**PSC**) allegato al presente atto (**Allegato n.7**), nel rispetto delle prescrizioni e specifiche dei capitolati speciali e della documentazione elencata al successivo articolo 41 e in particolare delle “Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva” (**PPP**) (**Allegato n. 2.1**), del “Manuale di Progettazione” (d’ora in avanti anche Mdp) (**Allegato n. 2.2**), dell’art. 20 delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti d’opere, lavori e forniture in opera delle società del Gruppo FS” (d’ora in avanti, per brevità, “C.G.C.” o “Condizioni Generali”) (**Allegato n.3**) e del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS n°633 del 04.02.2011 (**Allegato n.33**)
- 2.2** I lavori per la *“Realizzazione dell’armamento, degli impianti di trazione elettrica e degli adeguamenti dell’ACEI esistente per la penetrazione urbana della linea AV/AC nel nodo di Brescia e sistemazione a PRG della stazione di*

Brescia”, per la cui completa individuazione si rimanda agli elaborati del Progetto Definitivo (**Allegato n. 1**), consistono principalmente in:

- demolizione armamento e smaltimento ballast;
- demolizione platee di lavaggio esistenti;
- realizzazione armamento (nuovi tratti di linea, spostamento binario, nuova realizzazione per fasi nei piazzali di stazione e di scalo);
- impianti di Trazione elettrica;
- allestimento cabina TE (escluso fabbricato);
- modifiche IS dell’ACEI esistente;
- cavi e vie cavi provvisorie relative alle modifiche ACEI

Più in particolare, nell’ambito dell’oggetto del contratto è prevista – tra l’altro – la realizzazione delle seguenti opere principali:

2.2.a Interventi sulla sovrastruttura ferroviaria

Lungo tutto il tracciato, sia in corrispondenza dei binari di corsa sia in corrispondenza dei binari di Brescia Scalo e di Brescia Centrale, è prevista l’adozione del pacchetto di armamento tradizionale del tipo 60UNI. I materiali da impiegare saranno conformi alle Linee Guida ed alle Specifiche RFI.

Le rotaie saranno del tipo 60 E1(ex 60 UIC) di qualità R260(ex 900 A), fornite in barre elementari di lunghezza pari a 108 m e 36 m. Per quanto riguarda le traverse, è prevista la posa di due tipologie in cemento armato precompresso: “RFI - 260” e “RFI - 240”; più precisamente la posa delle traverse “RFI-260” è prevista in corrispondenza degli innesti dell’interconnessione con la linea storica Milano – Verona [linea del gruppo A], mentre, per i restanti tratti di linea, in rettilineo e nelle curve circolari di raggio non inferiore a 275m, si utilizzeranno traverse in cemento armato precompresso del tipo “RFI-240”. Gli organi di attacco da utilizzare per collegare le rotaie alle traverse in c.a.p.v. dovranno essere del tipo

elastico omologati da RFI per velocità fino a 250 km/h.

La massicciata sarà costituita da pietrisco in conformità alle relative Specifiche Tecniche RFI; la sezione di tale massicciata avrà la stessa geometria prevista per le sezioni tipo del binario. Il pietrisco avrà, per il binario corrente, uno spessore minimo di 0,35 m sotto il piano di appoggio delle traverse in corrispondenza della rotaia più bassa; mentre per i binari nei piazzali è previsto uno spessore minimo di 0,25 m sotto il piano di appoggio delle traverse in corrispondenza della rotaia più bassa.

Saranno utilizzate giunzioni isolanti incollate da 60 UNI di lunghezza 6,00m per tutte le condizioni di tracciato, sia in rettilineo che nelle curve circolari di qualsiasi raggio di curvatura.

E' prevista l'utilizzazione, come apparecchi di fine corsa, sia di respingenti metallici sia di respingenti ad azione frenante.

2.2.b Interventi sugli impianti ferroviari

- **Linea di contatto:** realizzazione degli impianti di elettrificazione per tutte le apparecchiature esistenti tra la stazione di Brescia Centrale ed il nuovo Bivio Mella passando attraverso Brescia Scalo, da incorporare tutti nella stessa stazione di Brescia. La tratta di collegamento tra l'Interconnessione Ovest e Brescia Scalo sarà realizzata con formazione l.d.c. 440mm² a corde portanti regolate. Nell'area compresa tra la linea "storica" e lo scalo viene realizzato un Posto di Manutenzione per la linea AV/AC con ingressi, da est e da ovest, da entrambe le linee; si prevede l'elettrificazione per tutti i binari ad eccezione dei 3 binari dedicati alla sosta. Per quanto riguarda lo scalo, i binari dell'interconnessione AV, contestualmente al rinnovo del dispositivo di armamento, saranno rinnovati integralmente dal punto di vista delle strutture TE. Il nuovo terzo binario di collegamento tra Brescia Scalo e Brescia Centrale, per le circolazioni merci e tratte tra i due impianti, è stato

previsto con formazione della l.d.c a 320mm² di sezione con corda portante fissa. In Brescia Centrale, coerentemente con quanto previsto al nuovo Bivio Mella ed a Brescia Scalo, i binari AV saranno elettrificati con linea di contatto di 440 mm² di sezione (due corde portanti regolate e due fili di contatto regolati). Per il binario principale della linea “Cremona” è stata prevista l’elettrificazione con formazione della l.d.c a 320 mm² di sezione con corda portante fissa. I restanti binari saranno elettrificati con formazione della l.d.c a 220 mm² di sezione con corda portante fissa. Dai confini di impianto di Brescia sulla linea Olmeneta-Brescia fino alla SSE di Brescia, è prevista la realizzazione di una nuova linea di alimentazione 3 kVcc in aggiunta a quelle esistenti.

- **Cabina TE e interventi alla SSE di Brescia:** l'impianto della Cabina di Brescia verrà ad occupare una superficie all'interno dell'attuale sedime ferroviario di Brescia Centrale in adiacenza al nuovo gestore d'area (GA4). Dagli impianti Luce e Forza Motrice di quest'ultimo verrà derivata l'alimentazione privilegiata BT della cabina stessa. Le lavorazioni relative alla SSE di Brescia riguardano principalmente la variazione della configurazione dei sezionatori; gli allacciamenti degli alimentatori modificati non richiedono onerose interruzioni di alimentazione delle linee di contatto servite. Si rende conseguentemente necessario l'adeguamento del quadro di manovra di SSE a livello di manipolatori di comando da locale, a livello di pannello sinottico e di quanto altro necessario a recepire le modifiche. Deve inoltre essere modificato il telecomando esistente, per il cambio destinazione d'uso di due sezionatori e devono altresì essere adeguate le pagine del DOTE di pertinenza.
- **Nuove uscite di alimentazione 3kVcc dalla SSE di Ospitaletto e modifiche all'elettrificazione della adiacente linea storica Milano-Venezia:** realizzazione delle uscite dalla SSE di Ospitaletto, posizionata al km 8+607 (IC), degli alimentatori

3kVcc, afferenti alla linea storica Milano-Venezia, nonché dei sezionamenti TE da realizzare su quest'ultima. Il Tronco di Sezionamento, a doppio binario, di nuova realizzazione si estende tra le progressive km 74+023 e km 74+173; in particolare, dalle uscite di alimentazione e dai sostegni di prima fila della SSE di Ospitaletto verso la linea storica, è prevista la realizzazione in aereo con formazione di 2 di corde di rame da 230 mm² per ciascun feeder. Contestualmente, è prevista la realizzazione del circuito di ritorno TE dai binari della linea storica Milano-Venezia fino al pozzetto negativi della SSE di Ospitaletto.

Impianti di segnalamento e telecomunicazione: il progetto della penetrazione urbana e messa a PRG della stazione di Brescia prevede la realizzazione di un ACC esteso, oggetto di altro appalto, che comprende gli attuali impianti di Bivio Mella, Brescia Scalo e Brescia Centrale. Per mantenere la funzionalità dell'impianto ACEI esistente anche durante le lavorazioni, gli interventi relativi al presente appalto saranno eseguiti secondo le macrofasi e sottofasi realizzative previste nel progetto Allegato 1 al presente Convenzione. Nell'ambito degli interventi in cabina si prevede la riorganizzazione dei dispositivi del BM e l'adeguamento del QL conformemente a quanto previsto da ciascuna fase realizzativa.

Relativamente al piazzale, le modifiche consistono essenzialmente nella gestione degli enti esistenti nelle nuove posizioni previste dai piani schematici.

Al fine di garantire l'alimentazione agli apparati, il progetto prevede che con l'attuale impianto ACEI venga alimentato dal nuovo SIAP previsto per l'alimentazione del PC/GA3 dell'ACC. Sono a carico del presente progetto anche la realizzazione dei nuovi cavidotti e la posa dei cavi necessari al collegamento del SIAP del PC/GA3 con la sala relè e relativamente ai cavi a 1000V del SIAP del PC/GA3 con i PBA di linea.

L'adeguamento del nuovo impianto ACEI, oltre all'intervento I.S., comporta l'esecuzione di un intervento sui cavi telefonici di dorsale principale, per interferenze con il nuovo PRG.

2.3 Sono altresì comprese nell'appalto:

- la realizzazione del sistema di riferimento su base assoluta con tracciati riferiti a punti fissi in coordinate per la realizzazione dei binari in qualunque posizione;
- la realizzazione delle opere con le modalità per fasi dettagliate dal “Progetto Definitivo”, (**Allegato n.1** alla presente Convenzione), che descrivono le attivazioni funzionali per il contenimento delle soggezioni. A tal fine l'Appaltatore dovrà porre in essere ogni azione tesa ad assicurare il massimo coordinamento delle sue attività con quelle svolte nell'ambito degli appalti eseguiti contemporaneamente al presente.

2.4 Rientrano nell'oggetto dell'appalto, e dunque sono compresi e compensati negli importi offerti dall'Appaltatore:

- a) esecuzione dei rilievi topografici necessari per la redazione del Progetto Esecutivo e della realizzazione delle opere, con particolare riferimento alla corretta individuazione e posizionamento delle opere esistenti nei luoghi oggetto dei lavori;
- b) demolizione per fasi di manufatti esistenti, entro e fuori terra della linea ferroviaria esistente comprese blocchi TE, rotaie, traversine, ballast, attrezzaggio TE (pali, fili, funi, ecc.), apparati tecnologici;
- c) l'esecuzione di tutti gli eventuali approfondimenti sia in corso di redazione del progetto esecutivo, che in corso di esecuzione delle opere, finalizzati alla definizione di materiali e tecnologie;
- d) opere civili per il collegamento delle reti impiantistiche con i rami presenti al contorno dell'appalto stesso;
- e) realizzazione di opere edili ed impianti occorrenti per consentire l'alloggiamento di attrezzature ed arredi;
- f) eliminazione delle interferenze con gli impianti ferroviari esistenti;

- g) eliminazioni delle interferenze con altre imprese o Enti interferenti operanti contemporaneamente nei cantieri;
- h) modifiche organizzative, manodopera ed attrezzature, per garantire il rispetto dei tempi complessivi;
- i) esecuzione delle lavorazioni in presenza dell'esercizio ferroviario e di più soggetti operanti contemporaneamente nei medesimi cantieri;
- j) prove e verifiche e messa in servizio su tutte le opere e impianti realizzati;
- k) assistenza tecnica per le prove sugli impianti oggetto del contratto, eseguite dalla Direzione Lavori e da Ferrovie, nella fase di attivazione, per i collaudi e messa a disposizione degli strumenti e apparecchiature necessari per tutto il tempo richiesto per le prove e verifiche propedeutiche e finali per le attivazioni degli impianti;
- l) fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva di specifiche tecniche e garanzie;
- m) fornitura, anche su supporto informatico, del Piano di Manutenzione come da Capitolato Tecnico di Manutenzione di Italferr S.p.A. (**Allegato n. 2.9**);
- n) esecuzione dell'addestramento all'uso e manutenzione degli impianti tecnologici;
- o) lavorazioni da eseguirsi nelle ore notturne.

2.5 Rientrano comunque nell'oggetto del Contratto di appalto l'esecuzione di tutte le prestazioni ed i lavori, pur non espressamente indicati nel "Progetto Definitivo", nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio indispensabile per dare completamente finite ed idonee all'uso cui sono destinate tutte le opere costituenti l'oggetto del Contratto di appalto nonché ogni tipo di attività occorrente per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi sul "Progetto Esecutivo" in conformità alle previsioni del "Progetto Definitivo".

ARTICOLO 3

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

- 3.1** I lavori oggetto del Contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo articolo 41, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del Contratto, pur quando non siano materialmente allegati alla presente Convenzione, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
- 3.2** Con la dizione "Condizioni Generali di Contratto" riportata nel citato art. 41 si intendono le Condizioni generali per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle società del Gruppo Ferrovie, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. nella seduta del 26 novembre 2008 (**Allegato n.3** alla presente Convenzione).
- Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali, vengono per brevità indicate "CGC" o "Condizioni Generali".
- 3.3** Le tariffe di "Ferrovie" indicate all'articolo 41, punto 2.6.1 (**Allegato n.5**), della presente Convenzione, hanno valore contrattuale solo per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell'applicazione dell'art. 37 delle "C.G.C.".
- 3.4** Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall'importo offerto dall'Appaltatore.
- 4.1** In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per "Ferrovie".

ARTICOLO 4

DIRETTORE DEI LAVORI E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO

- 4.2 Il Direttore dei Lavori è nominato da parte del Committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 "C.G.C."
- 4.3 Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali, compresi il controllo e la definizione della Progettazione Esecutiva e lo svolgimento delle funzioni di Direzione Lavori, "Ferrovie" si avvarrà di ITALFERR S.p.A., in forza di mandato con rappresentanza ad essa già attribuito ai sensi dell'art.1704 del Codice Civile. I rapporti tra "Ferrovie" e l'Appaltatore saranno direttamente curati da ITALFERR S.p.A. nella persona del Project Manager durante il corso delle prestazioni inerenti alla **Progettazione Esecutiva**, e dal Direttore dei Lavori a partire dalla consegna degli stessi.
- 4.4 Il Project Manager ed il Direttore dei Lavori di ITALFERR S.p.A. provvederanno inoltre a controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle prestazioni di Progettazione e l'esecuzione dei lavori, ferme restando le responsabilità, che secondo le leggi e le norme vigenti, fanno capo al Progettista dell'Appaltatore.
- 4.5 Il Project Manager comunicherà all'Appaltatore il nominativo del Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori di cui all'art. 20.4 delle Condizioni Generali ed al successivo articolo 16.18.

ARTICOLO 5

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

- 5.1 L'Appaltatore indica nel Sig. Roberto STELLA il proprio Direttore Tecnico di cui all'art. 15 delle C.G.C.; rimane ferma la facoltà dell'Appaltatore di nominare, uno o più Direttori di cantiere, secondo quanto disposto dal citato art. 15 delle C.G.C.
- 5.2 L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare, in relazione ai soli lavori di armamento, un Direttore di Cantiere in possesso della abilitazione ARMDITTE ai fini della certificazione di idoneità dello stato del binario per la restituzione all'esercizio ferroviario, così come indicato nel documento "Abilitazione del personale delle ditte d'armamento – ARMDITTE" (**allegato 24**).
- 5.3 "Ferrovie" può rifiutare a proprio insindacabile giudizio il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di Cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore di gestire per proprio conto i rapporti relativi al Contratto d'appalto, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, di cui al successivo art. 14 comma 2, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 6

IMPORTO DELL'APPALTO

- 6.1 L'importo presunto dell'appalto, al netto del ribasso dell' **1,0002 %** (uno virgola zero zero zero due per cento) praticato nell'offerta, è di **Euro 16.736.416,24** (*Euro sedicimilionesettecentotrentaseimilaquattrocentosedici/24*), di cui:
- a) **Euro 1.409.247,82** (*Euro unmilionequattrocentonovemiladuecentoquarantasette/82*) per gli oneri relativi all'attuazione dei piani della **sicurezza** (Voce a Corpo 1). Tale importo corrisponde a quello indicato nella lettera di invito e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall'Appaltatore.
- b) **Euro 230.030,44** (*Euro duecentotrentamilatrenta/44*) per le prestazioni di **Progettazione Esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento**

e Progettazione di Dettaglio (Voce a Corpo 2).

- c) **Euro 13.629.552,78** (*Euro tredicimilioneisicentoventinovemilacinquecentocinquantadue/78*) per lavorazioni compensate **a corpo** (Voce a Corpo 3) come specificato al successivo articolo 7, punto 7.1, al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza e dei costi e spese di progettazione;
- d) **Euro 1.467.585,19** (*Euro unmilionequattrocentosessantasettemilacinquecentoottantacinque/19*) per lavorazioni compensate **a misura** come specificato al successivo articolo 7, punto 7.2, al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza e dei costi e spese di progettazione.

6.2 Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati a corpo con i prezzi indicati al punto 7.1 del presente articolo e a misura con i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari Offerti dall'Appaltatore (**Allegato n.4**), come indicato al successivo articolo 7.2.

I prezzi stessi sono stati offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Al riguardo l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli elaborati del "Progetto Definitivo", di averne verificato la completezza, la realizzabilità delle opere in esso previste, la adeguatezza e di averne tenuto conto nella sua offerta.

I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nel rispetto del "Progetto Esecutivo" da redigere sulla base del "PD", per osservare tutte le

prescrizioni esecutive del presente Contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.

7.1 Lavori, forniture e prestazioni da contabilizzare a Corpo.

VOCE A CORPO 1 (Sicurezza).

Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere in conformità a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC).

Euro 1.409.247,82

(Euro unmilionequattrocentonovemiladuecentoquarantasette/82)

Avvertenza alla Voce a Corpo 1:

Il prezzo a corpo comprende e compensa i costi della sicurezza relativi ai lavori previsti in appalto.

VOCE A CORPO 2 (Progettazione esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio)

Esecuzione delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, degli studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del “Progetto Definitivo”, richiesti o necessari per le corrette e complete definizioni per la Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, secondo quanto previsto nelle “PPP” (**Allegato n. 2.1**)

Euro 230.030,44

(Euro duecentotrentamilatrenta/44)

Avvertenze alla Voce a Corpo 2:

Il prezzo a corpo comprende e compensa anche tutti gli oneri relativi alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione Esecutiva.

VOCE A CORPO 3

Esecuzione degli interventi sotto elencati, individuati e descritti negli elaborati di “Progetto Definitivo” (**allegato n.1**):

Realizzazione dell’armamento, degli impianti di trazione elettrica e degli adeguamenti dell’ACEI esistente per la penetrazione urbana della linea AV/AC nel nodo di Brescia e la sistemazione a PRG della stazione di Brescia, come descritto all’**art. 2** della presente Convenzione e con le inclusioni ed esclusioni ivi precisate.

Euro 13.629.552,78

(Euro tredicimilioneicentoventinovemilacinquecentocinquantadue/78)

Avvertenza generale alla Voce a Corpo 3

L’elenco e le descrizioni degli interventi compresi nella Voce a Corpo 3, sono da intendersi indicativi e non esaustivi; tutti gli interventi sopra menzionati sono meglio descritti negli elaborati del Progetto Definitivo posto a base di Gara (**Allegato n.1**) e saranno descritti in dettaglio negli elaborati di “Progetto Esecutivo” elaborato dall’Appaltatore e approvato da “Ferrovie”.

Sono compresi e compensati nella voce a corpo 3 anche se non specificatamente indicati:

- tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle opere ad unica esclusione di quelli di fornitura da parte di Ferrovie;
- tutti gli allestimenti ed interventi complementari ed accessori indispensabili per dare la linea o l’impianto idoneo alla circolazione dei mezzi ferroviari e l’opera idonea alle proprie funzioni;
- le prove, verifiche e messa in servizio su tutte le opere e impianti realizzati;
- l’assistenza tecnica durante l’effettuazione delle prove sulle opere e sugli impianti oggetto del contratto, eseguiti dalla Direzione Lavori e da F.S. S.p.A., nella fase di attivazione, per i collaudi e fornitura per il tempo necessario per le prove e verifiche propedeutiche e finali per le attivazioni degli impianti, compresa la messa a disposizione

- degli strumenti e apparecchiature necessari;
- la fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva di specifiche tecniche;
 - la fornitura, su supporto informatico, del Piano di Manutenzione delle opere come da “Capitolato Tecnico di Manutenzione” **Allegato n. 2.9**;
 - l'esecuzione dell'addestramento all'uso e manutenzione degli impianti tecnologici ed armamento per il personale di “Ferrovie” come da “Capitolato Tecnico di Manutenzione” **allegato n. 2.9**;
 - l'utilizzo del sistema Process Document Management (PDM) ai fini della gestione informatizzata degli elaborati di progetto di cui al successivo articolo 16 bis;
 - tutti gli oneri per lavorazioni notturne, per la presenza dell'esercizio ferroviario negli intervalli notturni e festivi e per la contemporanea esecuzione dei lavori con altre Imprese.

Sono esclusi dalle voci a corpo soltanto gli interventi previsti esplicitamente nelle opere a misura di cui al successivo articolo 7.2.

Costituiscono inoltre parte integrante della voce suddetta, oltre agli elaborati di progetto già menzionati, i capitolati, le tariffe dei prezzi allegate e richiamate (limitatamente agli aspetti tecnici: prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione, qualità dei materiali), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente Contratto, ai quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione delle opere stesse.

Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati gli oneri per il rispetto di quanto previsto e prescritto nella predetta documentazione per dare le opere oggetto del contratto completate a regola d'arte e pronte per l'uso cui sono destinate.

7.2 Lavori da contabilizzare a misura.

- Smaltimento ballast riscontrato al momento della redazione del Progetto Esecutivo.
- Tutte le attività di piazzale relative ad IS e tutte le attività di TLC.

Avvertenza generale per i lavori a Misura:

7.2.1 I lavori di cui al presente punto 7.2 saranno compensati con i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, riportati nell'**Allegato n.4**.

Tali prezzi unitari, come i nuovi prezzi che si rendessero necessari per qualsivoglia motivo, non comprendono i costi per la sicurezza di cui ai relativi "Piani di Sicurezza" redatti ai sensi del D.Lgs n°81/2008, che sono compensati dal prezzo della Voce a Corpo 1 per tutti gli interventi di cui alla presente Convenzione.

7.3 Lavori in economia

I lavori in economia sono regolati come indicato nell'allegato n.10 "Obblighi ed oneri particolari dell'appaltatore".

7.4 Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.

ARTICOLO 8

INVARIABILITÀ DEI PREZZI

- 8.1** In deroga all'art. 1664 del C.C., rimane stabilito che i prezzi saranno invariabili e non soggetti a modifiche di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento della scadenza del termine utile per il completamento di lavori e/o sospensioni dei lavori ordinate da "Ferrovie". Per le prestazioni del presente Contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi e non si applica il meccanismo del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; resta in ogni caso, altresì, esclusa l'applicazione della disciplina dettata dai commi da 4 a 7 (inclusi) del medesimo art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
- 8.2** I compensi per le prestazioni di "Progettazione Esecutiva" e per ogni spesa ed

attività accessoria saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità si verifichi in qualsiasi momento, per tutta la durata del rapporto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile, per effetto di proroghe concesse o sospensioni delle prestazioni ordinate, ed eventuale maggior importo delle opere progettate con il Progetto Esecutivo di cui al successivo art. 16 rispetto all'importo presunto di cui al precedente articolo 6.1 lettere c) e d).

ARTICOLO 9

PAGAMENTI

- 9.1** L'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto.
- 9.2** L'importo di ciascun acconto riguardante le prestazioni di realizzazione delle opere è determinato mensilmente con i criteri di seguito indicati.
- 9.3** Il termine di cui all'art. 44.2 delle "C.G.C." decorre a partire dal trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo S.A.L.
- 9.4** Il prezzo a corpo della **Voce 1** (costo della sicurezza) sarà contabilizzato, fino a concorrenza del prezzo stesso, incrementando l'importo di ogni Stato di Avanzamento Lavori di una percentuale ottenuta dividendo l'importo della Voce 1 per l'importo dell'appalto di cui all'articolo 6.1, al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese di progettazione.
- 9.5** Qualora, per effetto di eventuali varianti, si renda necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l'importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore per oneri di sicurezza.
- 9.6** Il prezzo della **Voce a Corpo 2** (per le prestazioni della Progettazione Esecutiva e di Dettaglio), sempre che l'Appaltatore rilasci le garanzie previste dalla legge e dal Contratto, sarà corrisposto con le modalità di seguito indicate:
 - a) il 70% (settanta per cento), in unica soluzione, mediante S.A.L. da emettere

entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione da parte di "Ferrovie" degli elaborati del "Progetto Esecutivo" dell'intero intervento e degli elaborati del "Progetto di Dettaglio" delle opere indicate all'articolo 16.8 lettera b);

- b) il residuo 30% (trenta per cento), in più soluzioni d'importo commisurato ad ogni singola opera o parte di opera come definita dalle "Prescrizioni per la computazione e salizzazione delle opere" (**allegato n. 32**), mediante stati di avanzamento da emettersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione da parte di "Ferrovie" degli elaborati del "Progetto di Dettaglio" delle restanti opere. Ogni singolo S.A.L. relativo a tali prestazioni non potrà essere di importo inferiore ad Euro **100.000,00** (Euro centomila/00).

9.7 I lavori a misura di cui al punto 6.1.d saranno contabilizzati in contraddittorio con l'Appaltatore, a seguito di constatazione dell'avvenuta esecuzione degli stessi.

9.8 Il prezzo a corpo della voce 3 verrà contabilizzato, a seguito di constatazione verbalizzata in contraddittorio con l'Appaltatore, con le Schede di salizzazione, approvate da "Ferrovie". Le schede di salizzazione sono predisposte dall'Appaltatore unitamente al "Progetto Esecutivo", in accordo con quanto previsto dalla WBS, nel rispetto delle "Manuale di Progettazione" (MDP) (**allegato n. 2.2**).

9.9 Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti dall'Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare le opere o parte di opere da contabilizzare a corpo secondo le Schede di salizzazione approvate, "Ferrovie" potrà riconoscere a richiesta dell'Appaltatore la suddivisione della parte di Opera interessata sulla base delle quantità che verranno realmente eseguite, per importi in ogni caso non inferiori ad Euro **200.000,00** (Euro duecentomila/00).

9.10 La predetta richiesta potrà essere accolta da "Ferrovie" qualora risulti che l'Appaltatore abbia operato con ogni possibile mezzo a disposizione, al fine di

raggiungere la produzione prevista secondo il “Programma Esecutivo” approvato di cui al successivo articolo 19 e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi di cui all’articolo 19 medesimo.

- 9.11** Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall’art. 45 delle “Condizioni Generali”.
- 9.12** Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo.
- 9.13** Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’art. 56 delle “Condizioni Generali”. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.
- 9.14** Il codice identificativo (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) relativi al presente Contratto vengono indicati dal Committente nei seguenti: **CIG: 4044389F5E - CUP: J41C07000000001.**

In particolare le fatture dovranno essere intestate a RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, e trasmesse all’indirizzo che sarà all’uopo comunicato. Le fatture devono riportare il CIG e il codice unico di progetto (CUP).

Ferrovie effettuerà i pagamenti in favore dell’Appaltatore, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, su una banca domiciliata nel paese di residenza dell’Appaltatore stesso.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, l’Appaltatore ha comunicato a Ferrovie, con nota del 14 giugno 2012, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito riportati:

- Conto Corrente presso:
BANCA POPOLARE DI BERGAMO – Agenzia di Roma, Via dei Crociferi, 44
IBAN: IT96 X054280320000000092901;
- Persona delegata ad operare: Edoardo ROSSI, Amministratore Unico della G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A., nato a Roma il 15 marzo 1963 e residente a Roma (RM) in Viale dei Campioni n. 18 – Codice Fiscale RSS DRD 63C15 H501F.

I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di Ferrovie da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 60 delle Condizioni Generali e al successivo art. 29, in ragione di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, Ferrovie verifica che nei contratti sottoscritti con i **subappaltatori** e i **subcontraenti** della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:

“L’impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa nell’ambito del contratto sottoscritto con, identificato con il CIG: ... - CUP: J41C07000000001, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della Legge 136/2010 e successive modifiche. L’impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa, si impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa, si impegna a inviare copia del presente contratto a”.

Per quanto specificamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, è obbligato a trasmettere al Committente copia del subcontratto.

- 9.15** Fermo restando quanto previsto all’art.13 del presente Contratto, qualora l’Appaltatore si avvalga del subappalto ai sensi dell’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 152/2008, Ferrovie procederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, nei limiti previsti dal medesimo art. 37, comma 11 e secondo quanto disciplinato dall’art. 118, comma 3 dallo stesso richiamato e con le eventuali modalità che Ferrovie medesima si riserva di indicare per il tramite del Direttore lavori con apposito OdS.
- 9.16** Rimane inteso che “Ferrovie” non procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.

ARTICOLO 10

CESSIONE DEI CREDITI

- 10.1** I crediti ed i debiti derivanti dall'esecuzione del presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte del Direttore Amministrativo di "Ferrovie", autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi.
- 10.2** Le cessioni, le delegazioni o i mandati all'incasso a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A., con sede in Roma, via Sommacampagna, 19 si intendono fin da ora autorizzati.
- 10.3** La cessione senza previa autorizzazione dà diritto a "Ferrovie" di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di "Ferrovie" al risarcimento dei danni.
- 10.4** Resta inteso che "Ferrovie" intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di "Ferrovie".

ARTICOLO 11

CAUZIONE DEFINITIVA

- 11.1** La garanzia fideiussoria di **Euro 1.673.641,62** (*Euro un milione seicentosettantatremilaseicentoquarantuno/62*) che l'Appaltatore è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 11 delle "Condizioni Generali", è stata dall'Appaltatore stesso costituita mediante fidejussione bancaria n. 11367/20 rilasciata da Unione di Banche Italiane S.c.p.a. con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 in data 23 maggio 2012.
- 11.2** La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'art.113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e all'art. 11.4 delle Condizioni Generali, cessa di avere effetto

alla data di approvazione del certificato di collaudo.

Il testo di polizza di cui al comma 1 dovrà espressamente escludere l'applicabilità di tale riduzione progressiva e prevedere espressamente l'integrale validità della cauzione sino alla data di approvazione del certificato di collaudo.

ARTICOLO 12

POLIZZE ASSICURATIVE

12.1 L'Appaltatore si obbliga a stipulare le polizze di assicurazione di cui ai successivi punti 2, 3, 4 con compagnie di assicurazione ("Compagnia") classificate con rating non inferiori a:

- i)* **A-**, quanto all'Agenzia Standard & Poor's;
- ii)* **A2**, quanto all'Agenzia MOODY's;
- iii)* **A**, quanto all'Agenzia FITCH.

Dette polizze dovranno contenere le seguenti previsioni:

- Obbligo per la Compagnia di comunicare al Committente, con raccomandata a.r. o altro mezzo di cui sia possibile documentare la spedizione, ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica del ritardato od omesso pagamento, onde consentire al Committente di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;
- Specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
- Rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello

Stato Italiane.

12.2 Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione: deve tenere indenne “Ferrovie” da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell’art. 11 dalle Condizioni Generali.

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a “Ferrovie”, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, almeno un mese prima dell’inizio della copertura assicurativa, e comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà esser trasmessa comunque a “Ferrovie” almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia secondo le forme contrattuali previste.

L’Appaltatore è inoltre tenuto a reintegrare la polizza assicurativa CAR di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

La polizza assicurativa decorre dalla data di avvio della consegna dei lavori e cessa alla data di approvazione del certificato di collaudo.

La polizza che considererà “Assicurato” “Ferrovie” e l’Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati di cui all’art. 11.8 delle Condizioni Generali, un massimale non inferiore a **Euro** 16.891.265,17 (*Euro sedicimilioniottocentonovantunomiladuecentosessantacinque/17*) a decorrere dalla data dalla consegna dei lavori fino alla data di approvazione del certificato di collaudo.

Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, di cui all’art. 11.9 delle Condizioni Generali, un massimale non inferiore a **Euro** 844.563,26 (*Euro ottocentoquarantaquattromilacinquecentosessantatre/26*) a decorrere dalla data della consegna dei lavori fino alla data di approvazione del certificato di collaudo.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia, al

precedente punto 1 del presente articolo ed a quant'altro previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) l'obbligo per la Compagnia di risarcire a "Ferrovie" i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
- b) ai fini della responsabilità civile, con la "Clausola di responsabilità civile incrociata", la parificazione a terzi di subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli assicurati;
- c) dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;
- d) pagamento, in unica soluzione, contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, del premio dovuto per ogni Sezione della polizza, salva rateizzazione convenzionale;
- e) inclusione, tra i rischi assicurati, dei danni causati da natanti o aeromobili; dei danni a cose causati da vibrazioni o da rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegno in genere; danni a cavi e condutture sotterranee;
- f) obbligo della Compagnia a reintegrare i massimali, in caso di indennizzo;
- g) competenza territoriale per le controversie in cui è parte "Ferrovie" del Foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

In relazione a dette polizze l'Appaltatore sarà tenuto a dare a "Ferrovie" dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

- a. copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell'elenco allegato all'offerta ex 118, comma 2, n. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. (già in possesso della compagnia, in forza dell'obbligo di cui alla precedente lett. c);
- b. notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
- c. testimoniali di stato, redatti prima dell'esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti o sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.

In difetto "Ferrovie" si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto.

12.3 Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista: deve tenere indenne "Ferrovie" dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo.

La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi ed oneri che "Ferrovie" deve sopportare per le varianti rese necessarie, in corso d'opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo.

La copertura assicurativa deve decorrere dall'approvazione del Progetto Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza del progettista deve essere emessa in favore di "Ferrovie" e deve prevedere massimali non inferiori ad **Euro 2.500.000,00** (*Euro duemilioneconquecentomila/00*).

Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, deve essere trasmessa a "Ferrovie" entro **20 gg.** (*venti giorni n.c.*) dalla comunicazione dell'approvazione del Progetto Esecutivo dell'Opera da parte della stessa.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera “Ferrovie” dal pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva (Voce a corpo 2), fermo restando il diritto di “Ferrovie” alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’Appaltatore.

12.4 Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale: deve tenere indenne “Ferrovie” da tutti i rischi di cui all’art. 11.10 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a “Ferrovie”, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all’atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori, pari al 50% dell’importo contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a “Ferrovie” entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.

La polizza, che considererà “Assicurato” “Ferrovie”, dovrà prevedere massimali non inferiori ad:

- Euro 3.378.253,03 (*Euro tremilionitrecentosettantottomiladuecentocinquante/03*), per rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
- Euro 844.563,26 (*Euro ottocentoquarantaquattromilacinquecentosessantatre/26*) per rischi di responsabilità civile decennale verso terzi.

Ambedue le suddette coperture assicurative decorreranno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia, al precedente punto 1 del presente articolo ed a quant'altro previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) l'obbligo per la Compagnia di risarcire a "Ferrovie" i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
- b) ai fini della responsabilità civile, con la "Clausola di responsabilità civile incrociata", la parificazione a terzi di subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli assicurati;
- c) dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;
- d) pagamento, in unica soluzione, contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, del premio dovuto per ogni Sezione della polizza, escludendosi convenzionalmente qualsiasi tipo di rateizzazione;
- e) analoghe modalità di pagamento in unica soluzione ed alla stipula, in qualsiasi ipotesi in cui si rendesse necessario corrispondere un premio ulteriore (estensione o rinnovi di polizza, aggiornamento, rivalutazione et similia);
- f) operatività della garanzia senza necessità di consensi ed autorizzazioni di qualsiasi genere, anche in pendenza dell'accertamento di responsabilità;
- g) inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato i danni;
- h) obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi della normativa corrente in materia;
- i) competenza territoriale per le controversie in cui è parte "Ferrovie" del Foro

indicato all'art.64 delle Condizioni Generali, salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

12.5 Attivazione della Garanzia Appalti del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Sarà inoltre a carico dell'Appaltatore il costo assicurativo riveniente dalla "Garanzia Appalti" di cui alla Polizza n. 303669061, stipulata con Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali) da Ferrovie dello Stato S.p.A., per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità civile dell'Appaltatore per l'intero periodo di durata dei lavori.

Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in secondo rischio ad esaurimento delle somme previste dalle polizze assicurative di cui ai precedenti punti e per i danni eventualmente non coperti da tali assicurazioni.

Si evidenzia che agli effetti dell'estensione della polizza di cui sopra, l'appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.

Il premio è dovuto dall'Appaltatore e sarà pari allo 0,1983% (*zero virgola millenovecentottantatre per cento*) del valore dell'appalto più l'imposta di assicurazione (pari a 22,25 %).

Tale somma sarà corrisposta a Ferrovie mediante trattenuta sui primi due pagamenti utili e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.

La compagnia, a ricevimento dell'avviso di affidamento dell'appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell'estensione di detta polizza, inviandone copia a R.F.I.

L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi incombenti ai sensi e per gli effetti di detta polizza, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte della Compagnia impegnandosi al rispetto di essi.

Agli effetti di tale polizza, l'appaltatore è obbligato a dare immediato avviso per iscritto di ogni sinistro da essa coperto, indicandone data, luogo e cause (anche presunte) inoltrandolo, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, ad Assicurazioni Generali S.p.A.

- Direzione per l'Italia - Servizio Danni Corporate – Funzione R.C. Generale – P.za Cordusio , 2 – 202113 Milano;); copia di tale avviso dovrà essere spedito a Ferrovie dello Stato S.p.A. – Gestione del Rischio, Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, nonché al Direttore Lavori.

Successivamente, nel più breve tempo possibile, l'Appaltatore inoltrerà ai sopra descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni nonché i relativi atti giudiziari.

Resta inteso che l'appaltatore si impegna a tenere esente Ferrovie da responsabilità verso terzi e Generali per inosservanza degli obblighi sopra descritti.

12.6 La stipulazione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

12.7 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza "Ferrovie" a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

13.1 Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia e fatto salvo quanto previsto in tema di sicurezza dall'articolo 14.

13.2 Sono subappaltabili solamente le seguenti prestazioni dichiarate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta:

- categoria di specializzazione principale LTE-002 nella misura massima del 30%

- dell'importo contrattuale, esclusivamente a soggetti dotati della corrispondente qualificazione RFI;
- categoria di specializzazione scorporabile LAR-003 nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale, esclusivamente a soggetti dotati della corrispondente qualificazione RFI;
 - categoria di specializzazione scorporabile/subappaltabile LTE-001 per il 100% dell'importo contrattuale, esclusivamente a soggetti dotati della corrispondente qualificazione RFI;
 - categoria di specializzazione scorporabile/subappaltabile LIS-001 per il 100% dell'importo contrattuale, esclusivamente a soggetti dotati della corrispondente qualificazione RFI.

L'Appaltatore Costruttore-Progettista (ossia l'Appaltatore dotato tanto dei requisiti per la costruzione che dei requisiti per la progettazione) non può ricorrere al subappalto per quanto riguarda la progettazione, fatta eccezione per le attività di cui all'art.90 comma 3 del codice degli appalti pubblici 163/2006 (ossia fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).

L'Appaltatore mero Costruttore (ossia il l'Appaltatore sprovvisto dei requisiti di progettazione il quale si sia qualificato in gara – ai sensi del punto 3.2 del Disciplinare di Gara - avvalendosi dei requisiti di un Progettista “indicato” , soggetto singolo o plurimo), deve necessariamente subaffidare le prestazioni dedotte in contratto afferenti alla progettazione al Progettista “indicato”, il quale non assume diritti, impegni ed obblighi contrattuali diretti nei confronti della stazione appaltante (ferme restando a suo carico le responsabilità di legge legate all'attività professionale e fatto salvo il dovere di

collaborazione di cui all'art. 16 della presente convenzione).

Il subaffidamento al Progettista "indicato" non è assoggettato al regime autorizzatorio di cui all'art.118 del D.lgs.163/06, trattandosi di un subaffidamento che l'appaltatore è tenuto a porre in essere a favore di un soggetto già qualificato dalla stazione appaltante in fase di gara.

Il **Progettista "Indicato"** deve eseguire direttamente la progettazione; non può a sua volta subaffidare a terzi la progettazione, fatta eccezione per le attività di cui all'art.90 comma 3 del codice degli appalti pubblici 163/2006 (ossia fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).

In ogni caso i terzi subaffidatari del Progettista "Indicato" devono essere dotati, oltre che dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti per l'esecuzione delle prestazioni ad essi subaffidate dal progettista, dei requisiti antimafia e dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.lgs. 163/06.

Le prestazioni che il Progettista "Indicato" può a propria volta subaffidare sono specificate (nel rispetto dei limiti precisati dal precedente periodo) nel contratto di subappalto della Progettazione che l'Appaltatore mero Costruttore produce prima della consegna delle prestazioni.

13.3 La categoria prevalente **LTE-002** e la categoria scorporabile parzialmente subappaltabile ex art.37 c.11 **LAR-003** non possono essere subappaltate in misura superiore al 30% del rispettivo importo.

13.4 Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti indicati al successivo comma 13.10. In ogni caso, l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 (venti) giorni naturali

consecutivi dall'avvenuto deposito del contratto presso il Direttore dei Lavori.

13.5 Come meglio precisato al successivo comma 13, "Ferrovie" rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

13.6 Le disposizioni del contratto in materia di subappalto si applicano, oltre che ai contratti di subappalto in senso proprio (ai quali si applicano comunque, a prescindere dal relativo importo e dalla incidenza su quest'ultimo del valore della mano d'opera), anche agli altri contratti posti in essere dall'Appaltatore ai fini della realizzazione dell'opera per i quali ricorrano le condizioni di cui al co.11 dell'art.118 del D.Lgs. 163/2006. In particolare, sono assimilabili al subappalto, e dunque assoggettati al relativo regime autorizzatorio, i contratti aventi ad oggetto attività espletate all'interno del cantiere cui si riferisce l'appalto, che richiedano l'impiego di manodopera - come, ad esempio, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo - sempre che ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:

- a) l'importo del singolo subcontratto superi il 2% dell'importo dell'appalto;
- b) l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

Per tutti gli altri subcontratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto, diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto ai sensi del comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, l'Appaltatore è comunque tenuto a comunicare a "Ferrovie" il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

13.7 Il **trattamento e lo smaltimento dei rifiuti**, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, dovranno essere affidati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti stessi.

13.8 Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi in tema di subappalto e figure assimilate ex art.118 comma 11 d.lgs.163/06 (e cioè autorizzazione preventiva, preceduta

da verifica dei requisiti dell'aspirante subappaltatore o subcontraente assimilato), le verifiche antimafia di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 490/94 come integrato dal DPR. n. 252/98 sono estese, eventualmente anche al di là degli obblighi di legge, a tutti i subcontraenti dell'Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore ad **Euro 154.937,00** (*Euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/00*), di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, oltre alla comunicazione di cui all'ultimo periodo del precedente comma 6 (nome del subcontraente, importo del contratto, oggetto), la documentazione indicata ai punti 3., 8. e 10. del successivo comma 13.10 riferita al subcontraente (certificato camerale con dicitura antimafia; dichiarazione dell'impresa subcontraente ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. 187/91; dati anagrafici dei componenti l'organo di amministrazione, dei direttori tecnici e dei componenti il collegio sindacale, completi di numero di codice fiscale ed indirizzo di residenza).

Fatto sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente dell'Appaltatore od al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dall'Appaltatore anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di Euro 154.937,00, ove riconducibili ad una delle tipologie contrattuali di seguito indicate:

- a) fornitura e/o trasporto di terra;
- b) fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, bitume ed inerti in genere;
- c) noli a freddo;
- d) noli a caldo;
- e) fornitura di ferro lavorato;
- f) guardiania di cantiere;
- g) trasporto a scarica;

h) trattamento e smaltimento rifiuti.

Nel caso ricorra una delle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), g), h), l'esecuzione delle prestazioni da parte del subcontraente non potrà avere inizio prima di “*nulla osta*” del Direttore Lavori, che sarà rilasciato dopo l'acquisizione della certificazione antimafia di cui all'art.4 del D.Lgs n°490/94 od eventualmente dopo la consumazione del termine di cui all'art.11 D.P.R. 252/98. Nei casi previsti dalle restanti lettere del presente punto l'esecuzione delle prestazioni può iniziare anche prima dell'acquisizione della informativa antimafia del prefetto, salvo l'obbligo di risolvere il contratto in caso di successiva acquisizione di informativa sfavorevole al subcontraente.

13.8-bis Ciascun subcontratto, di qualunque importo e tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia positive (e cioè sfavorevoli), ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.

13.9 E' obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori ogni variazione dei Direttori Tecnici e dei Componenti l'Organo di Amministrazione, della propria impresa e delle imprese subappaltatrici. A tal fine, i subappaltatori, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere ad Italferr la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

13.10 L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a “Ferrovie”, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al Direttore dei Lavori e dovrà essere corredata dal Contratto di subappalto e dai documenti di seguito indicati:

- prestazioni da subappaltare o affidare a cottimo;
- categorie generali o specializzate cui sono riconducibili le lavorazioni subappaltate

(categorie ex art.3 e all. A, DPR 34/2000 e s.m.);

- importo delle prestazioni oggetto di subappalto o cottimo;
- nominativo dell'impresa subappaltatrice o affidataria del cottimo;
- WBS delle opere interessate dal subappalto o dal cottimo;
- termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni.

Alla richiesta devono essere allegati i documenti e le dichiarazioni (queste ultime secondo la modulistica fornita da ITF), di seguito indicati:

1. Copia del contratto di subappalto sottoscritto da entrambe le parti (contratto completo in tutti i suoi elementi, ma sospensivamente condizionato al previo rilascio dell'autorizzazione)¹.
2. Eventualmente, copia della lettera con cui l'interessato ha richiesto, di sua iniziativa, il rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 DPR. 252/98, ai sensi del comma 6 stessa norma, e originale della ricevuta rilasciata dalla Prefettura.
3. Certificato camerale con dicitura antimafia (ove non sia possibile produrre il certificato, dichiarazione sostitutiva recante le medesime indicazioni).
4. p.m.
5. Elenco dei soggetti di cui all'art.38 lett.c) in carica nell'arco dell'ultimo anno.
6. Documentazione comprovante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-amministrativa previsti per l'esecuzione di servizi o lavori corrispondenti a quelli oggetto del subappalto da autorizzare.

¹ Alla istanza di autorizzazione il contratto di subappalto è allegato non in bozza, ma nella sua versione definitiva sottoscritta dalle parti, recante una clausola che ne sospende l'efficacia fino alla autorizzazione di Italferr. Di conseguenza, una volta ottenuta l'autorizzazione, il subappaltatore può iniziare immediatamente l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, sempre che dalla domanda-deposito siano già decorsi i 20 gg. di cui all'art. 118, comma 2, n. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.. Non c'è dunque bisogno di depositare nuovamente il contratto per un ulteriore controllo (come avverrebbe se a corredo della domanda di autorizzazione venisse prodotto soltanto uno schema di contratto, anziché il contratto definitivo sospensivamente condizionato).

7. Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 7-bis Dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice
8. Dichiarazione dell'impresa subappaltatrice ai sensi dell'art. 1 del dpcm187/91. Nel caso in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione prevista dalla norma succitata, sino a risalire ad una persona fisica.
9. Dichiarazione con cui l'impresa appaltatrice attesta l'avvenuto rispetto del limite del 20% di ribasso e del divieto di applicare ribassi agli oneri per la sicurezza da corrispondere al subappaltatore , secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
10. Dichiarazione dell'impresa candidata subappaltatrice indicante i dati anagrafici dei componenti l'organo di amministrazione, dei direttori tecnici e dei componenti il collegio sindacale, completi del numero di codice fiscale e dell'indirizzo di residenza. Dichiarazioni rese dai componenti l'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).
11. Nei casi in cui il subappaltatore è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'impresa

subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all'autorizzazione. In tali casi il Direttore dei Lavori dovrà evidenziare nell'ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa "vidima" di idoneità da parte del Coordinatore dell'Esecuzione dei Lavori.

13.11 Entro 20 (*venti*) giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto ai sub-appaltatori, da parte dell'Appaltatore, questo ultimo deve trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate relative a tali pagamenti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate. In difetto di quanto sopra troverà applicazione il disposto dell'articolo 39.2 delle Condizioni Generali.

13.12 Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all'art. 9 del presente Contratto, qualora l'Appaltatore si avvalga della facoltà di subappaltare la categoria scorporabile parzialmente subappaltabile LAR-003, ai sensi dell'art. 37, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. 152/2008, Ferrovie procederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, con le modalità che Ferrovie medesima si riserva di indicare per il tramite del Direttore dei Lavori con apposito Ods.

13.13 L'Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l'esecuzione delle prestazioni da parte dei sub-appaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell'operato di questi e dei loro dipendenti. L'Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai sub-appaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

All'Appaltatore è fatto obbligo di praticare, nei confronti del subappaltatore, gli stessi prezzi del presente Contratto, dedotta una percentuale non maggiore del 20% (venti per cento). La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione. Nel contratto di subappalto di lavoro l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato. Resta inteso che, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, il Committente rimane del tutto estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

13.14 Restano ferme le incombenze e le prescrizioni derivanti dalla soggezione del presente appalto ad eventuali Protocolli di Legalità.

13.15 In tema di **tracciabilità finanziaria** (Legge n°136/2010), vale quanto previsto dall'articolo della presente convenzione relativo ai pagamenti.

ARTICOLO 14

PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

14.1 Piani di sicurezza

1. E' a carico dell'Appaltatore l'onere di individuare, almeno 15 giorni prima della Consegna delle Prestazioni di progettazione, al di fuori della propria organizzazione e

previo gradimento del Committente e/o del Responsabile dei Lavori, un professionista con i requisiti di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il professionista individuato dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed il Fascicolo (FA) dell'opera relativo al "Progetto Esecutivo".

2. Il CPP individuato come sopra, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà aver già assunto incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione per opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e complessità di tipologia ed entità simili a quelle oggetto del presente Contratto.

La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere allegata dall'Appaltatore alla richiesta di gradimento della Committenza.

Resta a carico dell'Appaltatore l'onorario, relativo alle prestazioni affidate al Coordinatore per la progettazione esecutiva, per la redazione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FA), compresi gli oneri relativi all'adeguamento del PSC/FA in caso di varianti. Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con la voce a corpo n 2.

3. Il PSC/FA del "Progetto Esecutivo", sarà redatto secondo quanto prescritto dall'art. 100 e dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sulla base del PSC/FA del "Progetto Definitivo" e in conformità alle specifiche tecniche di progettazione di cui al "Manuale di Progettazione". Detto PSC/FA, dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi generali e specifici derivanti anche dalla presenza dell'esercizio ferroviario, così come indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto dal Gestore dell'Infrastruttura (GI) e o comunicate dai soggetti responsabili dello stesso GI.

Il PSC/FA del Progetto Esecutivo, come pure le eventuali modifiche e integrazioni

ad esso, dovute ad esempio a varianti, dovrà essere sottoposto al medesimo iter di verifica e o vidima cui è soggetto il progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore.

4. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima della Consegna dei Lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni).

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.

5. L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.

6. La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del

CEL delle lavorazioni stesse oltre alla applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.

14.2. Adempimenti dell'Appaltatore

1. In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Progettazione, nel caso ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari per qualunque motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui il Progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate dal Committente. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dal Committente medesimo.
2. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.

L'Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l'obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni. Di seguito, il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come "soggetti esecutori".
3. L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla DL prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

4. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per l'Esecuzione (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall'Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l'onere di adempiere a tutti gli obblighi dell'Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri.

Il RSC è l'interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori.

Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08.

Si riportano in seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:

- verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OSS e dai verbali di coordinamento;
- presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;

- promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell'art.97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- verificare, preliminarmente alla trasmissione a RDL e/o CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
- predisporre e trasmettere a RDL e/o CEL la documentazione prescritta a carico dell'Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e della presente convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
- trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
- predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo punto 7, e curarne il costante aggiornamento;
- trasmettere al CEL l'organizzazione dell'Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);
- trasmettere al CEL l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di lavori in presenza di esercizio;
- assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
 - ✓ Notifica Preliminare ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., esposta in

maniera visibile all'interno del cantiere;

- ✓ Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OSS);
- ✓ PSC e FA firmato dal CPP e dall'appaltatore;
- ✓ Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi di CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori;
- ✓ POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al successivo punto 4 della sezione Piani di Sicurezza);
- ✓ Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- ✓ Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale e eventuale progetto, se necessario;
- ✓ Piano di Emergenza;
- ✓ Copia aggiornata del "Libro Unico";
- ✓ Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori;
- ✓ Copia dei DUVRI elaborati dall'appaltatore per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a piè d'opera dei materiali e attrezzature e le imprese di servizi per il cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.).
- ✓ Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e

preposti dell'appaltatore come previsto dall'art. 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

- elaborare e trasmettere al CEL le statistiche infortuni, così come indicato al successivo punto 10;
- verificare l'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
- verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo punto 6;
- partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
- provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto 5.

5. L'Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all'impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.

Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere, oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto.

6. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RDL :

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori

dipendenti;

- un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell'impresa distaccante;
- un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
- un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
- copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del "Responsabile dei Lavori" (di seguito RdL) ed aggiornati mensilmente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni.

7. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.

8. L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale

prolungamento di quest'ultima. Inoltre, per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l'Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.

9. L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.
10. L'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CEL i dati necessari (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) all'elaborazione della statistica degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto in oggetto.

Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla realizzazione delle opere; dove per "addetti agli uffici di cantiere" si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per "addetti alla realizzazione delle opere" si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (appaltatore, subappaltatori, ecc.).

La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.

11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l'ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi

dell'art.97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.

12. L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.

13. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza Ferrovie, anche su segnalazione del CEL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

14. L'inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite da DL/CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo n.1 "Costi della Sicurezza" di cui all'art. 6 "Corrispettivi"; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l'emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

15. Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e

igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all'appaltatore per completare le finiture a suo carico.

16. L'Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell'organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell'esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche e varianti.

14.3 Obbligo di regolarità contributiva

1. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione da parte di Ferrovie della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale variante e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.
2. Qualora nei confronti dell'Appaltatore, il documento unico di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per **due volte consecutive**, Ferrovie ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Ove il documento unico di regolarità contributiva relativo al **subappaltatore** o cottimista segnali **per due volte consecutive** inadempienze a carico di quest'ultimo, il Committente pronuncia **la decadenza dell'autorizzazione** rilasciata ai sensi della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore o cottimista e

assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

14.4. Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza “contributiva” e retributiva dell’appaltatore e del subappaltatore

1. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.
2. Fatto salvo quanto sopra, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente appalto, **Ferrovie** provvederà a trattenere dal **certificato di pagamento** l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento, di quanto dovuto per le inadempienze accertate, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi competenti, compresa la Cassa edile. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di Ferrovie del certificato di collaudo, previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive.
3. Qualora si accerti il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o del soggetto titolare di cottimi, impiegato nell’esecuzione dei lavori, e il soggetto inadempiente non abbia

adempito entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, è in facoltà di Ferrovie sostituirsi all'Appaltatore provvedendo, anche in corso d'opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore .

La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore e cottimista, nell'ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore e cottimista.

ARTICOLO 14.bis

GESTIONE AMBIENTALE

14.bis.1. Generalità. L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera.

14.bis.2. Sistema di Gestione Ambientale. Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l'Appaltatore si obbliga ad attuare, ed a mantenere attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive, di realizzazione, di approvvigionamento e di smaltimento, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001. La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale da predisporre ed applicare nell'appalto deve essere almeno costituita da:

- a) Analisi ambientale iniziale;

- b) Quadro degli adempimenti ambientali;
- c) Obiettivi, Traguardi, Programmi ambientali;
- d) Piano di Gestione Ambientale di Commessa;
- e) Procedure ed Istruzioni Operative;
- f) Piani di Controllo Ambientale (PCA);
- g) Registrazioni;
- h) Rapporto Ambientale Periodico;
- i) Rapporto Ambientale Specifico.

I suddetti documenti dovranno essere elaborati secondo quanto specificato nell'Allegato n. 2.6 "Criteri per la redazione della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale" alla presente Convenzione, inseriti nel sistema documentale PDM oltre che consegnati alla Direzione Lavori su supporto magnetico (Cdrom/ DVD, e-mail, ecc).

14.bis.3. Approvazione e aggiornamento della documentazione del Sistema di

gestione ambientale. I documenti che dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori preventivamente all'inizio dei lavori sono il "Piano di Gestione Ambientale" ed i "Piani di Controllo Ambientale (PCA)" di cui alle rispettive lettere d) ed f) del precedente punto 2. Tutti i documenti dovranno essere comunque consegnati alla DL per esame ed eventuali valutazioni con i tempi e le modalità previsti per la presentazione e l'approvazione del "Progetto Esecutivo" di cui all'art. 16.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale di cui al punto 2 sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione. La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i

programmi settimanali delle lavorazioni di cui all'art. 24 ("Prove e collaudi statici sulle opere civili") nonché ogni qualvolta modifiche progettuali o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la documentazione aggiornata dovrà essere trasmessa alla Direzione Lavori per esame e approvazione, ove previsto.

14.bis.4. Controlli e audit ambientali. L'Appaltatore si obbliga a sottoporsi a periodiche attività di controllo ambientale e audit sul Sistema di gestione ambientale da parte di personale della Direzione Lavori ed a fornire tutta l'assistenza qualificata necessaria e copia della documentazione richiesta assumendo a proprio carico i relativi oneri. Pertanto, l'Appaltatore dovrà consentire il libero accesso nelle aree di cantiere al personale e ai mezzi di Ferrovie o degli Enti di tutela ambientale per le attività di controllo e/o audit ambientale.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere il proprio programma di audit interni per consentire alla Direzione Lavori di partecipare alle attività di autovalutazione svolte dall'Appaltatore stesso ad intervalli pianificati.

14.bis.5. Monitoraggio ambientale. Ferrovie, inoltre, effettuerà l'attività di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal "Progetto di monitoraggio ambientale" (**Allegato n. 26**) redatto da Ferrovie medesima in coerenza con le indicazioni fornite in fase di approvazione dei progetti delle opere dagli Enti preposti alla tutela ambientale. Tale progetto sarà aggiornato da Ferrovie, nel corso dei lavori, ogni volta che si renda necessario, in occasione di modifiche tecniche e/o varianti, in caso di introduzione di diverse modalità realizzative o di specifiche richieste degli Enti di tutela ambientale. Gli aggiornamenti saranno comunicati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà consentire, con oneri a proprio carico, il libero accesso nelle aree di cantiere al personale e ai mezzi di Ferrovie per le attività di monitoraggio ambientale, nonché mettere a disposizione e predisporre gli spazi

necessari e gli accessi per consentire l'allestimento delle strumentazioni e lo svolgimento delle attività di verifica, prelievo e misura previste.

14.bis.6. Sorveglianza e Misurazione. I risultati delle attività di sorveglianza e misurazione svolte dall'Appaltatore nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere costantemente tenuti a disposizione della Direzione Lavori per qualsiasi rilevazione o riscontro. Le attività di misurazione previste dall'Appaltatore, ove corrispondenti, nei luoghi e nelle componenti ambientali interessate, a quelle del progetto di monitoraggio ambientale di cui sopra, dovranno uniformarsi ai metodi e alle modalità di misura, campionamento ed analisi specificate in tale progetto; metodi e modalità sono riconosciuti idonei, dall'Appaltatore stesso, ai fini della validità dei dati ottenuti. L'Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella gestione ed organizzazione dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza e misurazione svolte nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale e di quelli del monitoraggio ambientale che gli saranno comunicati dalla Direzione Lavori.

L'attività di monitoraggio ambientale condotta da Ferrovie non esonera l'appaltatore dall'effettuare la attività di sorveglianza e misurazione sugli aspetti ambientali in oggetto ed una analisi dei propri dati, mantenendo la responsabilità delle proprie azioni in caso di superamento dei limiti normativi.

14.bis.7. Rispetto della normativa e delle prescrizioni. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività. Il riscontro, nel corso delle attività di controllo della DL e/o di Enti esterni, del mancato rispetto delle suddette norme e prescrizioni, comporterà che lo stesso provveda a quanto necessario nei tempi e nei modi stabiliti dalla DL e/o dagli stessi Enti. In mancanza di risoluzione della problematica ambientale, l'Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori e sarà a suo carico

l'onere di ogni eventuale sanzione irrogata dalle Autorità competenti.

14.bis.8. Non conformità Ambientali. Impatti diretti o potenziali sull'ambiente, causati dal mancato rispetto di prescrizioni legali o di requisiti del SGA devono essere gestiti come Non Conformità Ambientali (NCA). Tali NC possono essere rilevate da personale dell'Appaltatore, anche sulle attività svolte da fornitori, subappaltatori e altri subcontraenti dell'Appaltatore stesso, da Ferrovie a seguito di attività di monitoraggio ambientale e di controlli in campo, dalla Direzione Lavori e dagli Enti di tutela ambientale, da Ferrovie nel corso di Audit sul Sistema di Gestione Ambientale. Ferrovie inoltre, a seguito di Audit sul Sistema di Gestione Ambientale può rilevare Non Conformità di Sistema per mancato rispetto dei requisiti del Sistema di Gestione Ambientale. Tali tipi di Non Conformità devono essere rilevate anche dall'Appaltatore a seguito di Audit interni.

Le non Conformità, sia ambientali che di sistema, devono essere registrate dall'Appaltatore nel Registro delle Non Conformità e, nel caso che abbiano comportato impatti diretti sull'ambiente, devono essere immediatamente corrette dall'Appaltatore per mitigare gli impatti; la descrizione della specifica NC e la gestione della stessa deve essere trasmessa alla Direzione Lavori entro 48 ore dal suo rilevamento, secondo le modalità di cui al successivo punto 11 (Rapporto Ambientale Specifico).

Lo stato aggiornato delle Non Conformità deve essere riportato nel Rapporto Ambientale Periodico di cui al successivo punto 11.

Per le Non Conformità di Sistema segnalate da Ferrovie durante lo svolgimento di audit sul sistema di gestione ambientale, l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre e trasmettere alla Direzione lavori, entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna del rapporto di audit, un adeguato Piano di Azioni Correttive che dovrà definire in

corrispondenza di ogni rilievo evidenziato nel rapporto di audit:

- il trattamento messo in atto per mitigare eventuali impatti diretti sull'ambiente;
- l'analisi della causa della NC e l'azione correttiva necessaria alla rimozione della causa stessa;
- la responsabilità interna per l'attuazione;
- la tempistica prevista per l'attuazione.

14.bis.9. Certificazione/registrazione ambientale. Nel caso in cui l'Appaltatore abbia conseguito la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale come conforme alla norma UNI EN ISO 14001 da Organismo di certificazione Accreditato da ACCREDIA o da altro Organismo europeo riconosciuto, o abbia conseguito la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 1221/2009 EMAS, è tenuto comunque all'applicazione delle specifiche contenute nel presente articolo..

14.bis.10. Ritenute sul SAL

In caso di:

- mancata ottemperanza al rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa vigente o dagli Enti di tutela ambientale in conseguenza alle segnalazioni di cui ai precedenti punti 7 e 8;
- mancato trattamento o risoluzione delle Non Conformità ambientali di tipo a) e b) nei tempi stabiliti come da precedente punto 8;
- mancata consegna alla Direzione Lavori a termini di normativa della documentazione prevista per lo smaltimento/recupero dei materiali di risulta;

la Direzione Lavori applicherà, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, per ciascun caso rilevato una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull'importo del primo stato di avanzamento utile.

Tale aliquota verrà trattenuta sull'importo del primo S.A.L utile e, se il Direttore Lavori dovesse accertare il perdurare della situazione di ritardo, su ogni SAL successivo, fino a quando l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra.

L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo SAL utile, ove l'Appaltatore provveda ad eseguire le attività di cui sopra.

La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell'importo da corrispondere con il S.A.L. stesso.

In ogni caso, l'applicazione della trattenuta su tre SAL consecutivi ovvero il raggiungimento del suddetto limite del 10%, comporterà l'imputazione a penale degli importi trattenuti ed il relativo incameramento definitivo da parte del Committente.

Ai fini dell'applicazione delle trattenute di cui sopra e della penale di cui al precedente punto 3, nel caso siano consegnati o resi disponibili documenti del Sistema di Gestione Ambientale privi dei contenuti specificati nell'**allegato n. 2.6** o previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, i medesimi documenti saranno considerati come non consegnati o non resi disponibili.,

14.bis.11. Comunicazione alla DL.

L'Appaltatore è tenuto alla trasmissione alla Direzione Lavori, entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento, del "Rapporto Ambientale Periodico" relativo ai risultati delle attività del Sistema di Gestione Ambientale, con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Al fine di consentire alla Direzione lavori di presidiare le attività del Sistema di Gestione Ambientale associate agli aspetti ambientali significativi, l'Appaltatore dovrà preventivamente comunicarne il programma di dettaglio alla Direzione Lavori stessa. In tale comunicazione dovranno essere elencate le attività di cantiere in programma univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le relative

attività di sorveglianza e documentazione di registrazione delle stesse. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Direzione Lavori con le stesse modalità ed unitamente ai programmi di dettaglio delle lavorazioni di cui all'art. 24 della Convenzione (Prove e Collaudi Statici). Ogni qualvolta si verifichi una Non Conformità Ambientale con impatto diretto sull'ambiente di cui al precedente punto 8 ovvero si verifichi un evento a significativa rilevanza ambientale, anche segnalato dagli Enti di tutela ambientale, l'appaltatore dovrà darne comunicazione immediata alla Direzione lavori e dovrà produrre un "Rapporto Ambientale Specifico" da trasmettersi alla Direzione lavori medesima entro 48 ore dal rilevamento dell'evento, con il programma di intervento, la descrizione della correzione effettuata a recupero della situazione. L'evidenza oggettiva del recupero avvenuto, salvo diverso ordine della Direzione lavori, potrà essere inserita nel primo report ambientale periodico successivo.

In caso di ritardo nella consegna della documentazione di cui al presente comma verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.

14.bis.12. Estensione del Sistema di Gestione Ambientale ai subappaltatori, e ai fornitori e agli altri contraenti dell'Appaltatore. Resta inteso che l'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale delle attività di cantiere deve essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori in opera e agli altri contraenti dell'Appaltatore. Quest'ultimo è tenuto pertanto a garantirne il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi correlati con adeguati strumenti contrattuali e di controllo in corso d'opera presso tutti i siti di produzione.

14.bis.13. Facoltà del Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori potrà svolgere ogni

azione per il puntuale rispetto da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al presente articolo e delle eventuali norme e prescrizioni in materia ambientale che dovessero essere emanate in corso di esecuzione delle prestazioni relative alla realizzazione delle opere oggetto del presente contratto, ove applicabili.

14.bis.14. Oneri dell'Appaltatore. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.

14.bis.15. Ruoli e competenze.L'Appaltatore deve assicurare l'adeguato addestramento del personale preposto alle attività del Sistema di Gestione Ambientale e deve assicurarsi che anche i subappaltatori, i fornitori e gli altri subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:

- il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un'esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/Impiantistica e nella gestione ambientale delle attività di cantiere o, in alternativa, deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un'esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di dieci anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere. Deve inoltre aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor Ambientali, presso Organismo per la Certificazione del personale accreditato ACCREDIA. Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa.
- il Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale deve possedere almeno diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore, deve aver maturato un'esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque

anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere. Deve inoltre avere svolto almeno 24 ore di attività di formazione qualificata in merito al rispetto delle prescrizioni ambientali applicabili alle attività di cantiere.

Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali.

L'Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell'addestramento e della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali.

ARTICOLO 14.ter

OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE

E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

14 ter.1 L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto nell'**allegato n. 10** (Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori).

14 ter.2 Per i lavori da eseguire in presenza dell'esercizio ferroviario, per i lavori all'armamento e per i lavori agli impianti elettrici e tecnologici, l'Appaltatore deve inoltre attenersi scrupolosamente, oltre che a quanto prescritto dal citato "Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori", a tutte le disposizioni di cui al Capitolato Speciale per lavori in presenza dell'esercizio ferroviario, per i lavori all'armamento e per i lavori agli impianti elettrici e tecnologici (**allegato n. 2.4**) e, comunque, a tutto quanto disposto dalle norme dell'Istruzione Protezione Cantieri di RFI nel testo vigente.

ARTICOLO 15

RISERVE DELL'APPALTATORE

15.1 Salva l'applicazione delle disposizioni in materia di accordo bonario di cui al

successivo articolo 15.bis, le riserve dell'Appaltatore relative alla esecuzione dei lavori si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

15.2 In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.

15.3 L'importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, incrementato dell'importo relativo ad eventuali varianti in corso d'opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all'Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.

ARTICOLO 15 bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO

15 bis.1 Il compenso spettante a ciascun membro della Commissione di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. viene determinato nella misura del 30% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398. Oltre a tale compenso, spetta a ciascun membro della Commissione il rimborso delle spese documentate.

15 bis.2 I compensi da riconoscere ai commissari sono a carico di "Ferrovie" che provvederà al relativo pagamento, in unica soluzione, entro trenta giorni dall'ultima delle pronunce dell'Appaltatore e di "Ferrovie" sulla proposta di accordo bonario formulata dalla Commissione.

15 bis.3 Resta espressamente inteso fra le Parti che il termine di 20 (venti) giorni assegnato dal comma 13 dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all'Appaltatore per provvedere alla designazione del componente di sua elezione, è termine di natura

perentoria con conseguente inammissibilità di una nomina tardiva, e ciò anche nel caso in cui tale nomina avvenga in un momento in cui colui che svolge le funzioni di responsabile del procedimento non abbia ancora formulato la proposta.

E' altresì stabilito che, al pari della nomina tardiva di cui innanzi, la designazione da parte dell'Appaltatore di un soggetto che si rifiuti di accettare l'incarico alle suindicate condizioni farà venir meno l'obbligatorietà della costituzione della Commissione di cui al citato art.240.

In tali casi, pertanto, sarà colui che svolge le funzioni di responsabile del procedimento a provvedere a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario.

15 bis.4 Alla Commissione di cui al citato art. 240 non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti e pertanto alla stessa non compete perfezionare, per conto delle Parti, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

15 bis.5 Resta espressamente inteso che alla nomina del terzo componente la commissione, in caso di mancato accordo fra i componenti già designati, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo dove è stato stipulato il presente contratto.

ARTICOLO 16

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

16.1 Con la firma della presente Convenzione, l'Appaltatore accetta nella sua interezza il "Progetto Definitivo" di "Ferrovie" e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, tutti trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione negli artt. da 8 a 18 dell'Allegato XXI al d.lgs. n. 163 del 2006. Dichiara pertanto di riconoscere il "Progetto Definitivo" come perfettamente sviluppabile nel "Progetto Esecutivo" e come perfettamente realizzabili i successivi lavori e di assumere piena e

completa responsabilità della loro esecuzione.

16.2 Entro **90 giorni (novanta)** n. e c. dalla stipulazione del Contratto, si darà luogo alla consegna delle prestazioni relative alla redazione del Progetto Esecutivo con apposito verbale, nel quale “Ferrovie” disporrà che l’Appaltatore, a partire dalla data che sarà indicata in tale verbale dia immediato inizio alla redazione del “Progetto Esecutivo” con le modalità indicate nel presente articolo. La data indicata nel verbale costituirà anche il termine iniziale per la decorrenza del termine per la consegna della progettazione esecutiva di cui al successivo articolo 16.8. Nel medesimo verbale “Ferrovie” si riserva la facoltà di indicare i termini di consegna delle aree interessate dalla esecuzione dei lavori. Ove il suddetto termine per la consegna delle prestazioni non venga rispettato troverà applicazione quanto previsto dall'art.16.6 delle “C.G.C.”

16.3 Il “Progetto Esecutivo” dovrà essere redatto nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi allegati, tra i quali, in particolare, il “Progetto Definitivo” (**allegato n. 1**) e le “PPP” (**allegato n. 2.1**), nelle quali, tra l’altro, sono indicati e definiti gli elaborati ed i documenti di cui il PE si deve comporre. Il “Progetto Esecutivo” dovrà essere inoltre redatto in ottemperanza al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale-VIA e VAS n° 633 del 4.2.2011 per quanto inerente all’oggetto della presente Convenzione. (**allegato n. 33**).

16.4 Gli elaborati del “Progetto Esecutivo” dovranno essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel P.E. stesso dall’Appaltatore, che dovessero derivare per qual si voglia motivo o ragione, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore medesimo fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della presente convenzione per le varianti in corso d’opera. Prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel Progetto Esecutivo,

l'Appaltatore dovrà consegnare, secondo le tempistiche indicate nei successivi commi del presente articolo, il "Progetto di Dettaglio" costituito dagli elaborati occorrenti per la definizione a livello costruttivo di quanto previsto nel Progetto Esecutivo medesimo.

16.5 Entro **25 (venticinque) giorni n.c.** dalla data di consegna delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di "Ferrovie" una "**Relazione di sistema**", sottoscritta dal Direttore della Progettazione, riportante l'illustrazione delle scelte e dei criteri che l'Appaltatore, sulla base dei rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi integrativi dallo stesso effettuati, intende adottare per il successivo sviluppo del Progetto Esecutivo, con particolare riferimento alle modalità realizzative e di costruzione. I criteri e le scelte progettuali illustrate nella Relazione di sistema dovranno essere pienamente rispondenti alle soluzioni funzionali, architettoniche, tecnologiche, economiche e temporali indicate nel Progetto Definitivo e nel presente Contratto.

Qualora nella "Relazione di sistema" fossero indicate modalità realizzative e di costruzione diverse dalle soluzioni indicate nel PD e nel presente Contratto, pur nel rispetto delle funzionalità indicate nel PD medesimo, nella stessa dovranno anche essere specificate le motivazioni che hanno indotto il Progettista ad adottare le suddette modifiche ed illustrate tutte le conseguenze, tecniche, realizzative, economiche e temporali, che da esse derivano.

Tali modifiche non potranno comunque comportare per "Ferrovie" un aumento dei costi e/o dei tempi di realizzazione delle opere nè la necessità di acquisire nuovi provvedimenti autorizzatori.

In caso di mancata tempestiva presentazione della Relazione di sistema, troverà applicazione la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.

16.5.bis "Ferrovie" esprimerà le proprie valutazioni in merito alla "Relazione di sistema" nel termine di **15 (quindici) giorni n.c.** dalla data della relativa consegna.

Ancorchè Ferrovie non si sia espressa negativamente sulla Relazione di sistema, rimane fermo il diritto della stessa di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 20.6 delle C.G.C. e del comma 16.13 del presente articolo”.

Le valutazioni espresse da “Ferrovie” sulla Relazione di sistema, inoltre, non costituiscono limitazione alcuna al diritto della stessa di recedere dal Contratto di appalto ai sensi dell'art. 20.6 delle C.G.C. e dell'art. 16.13 del presente Contratto nè possono costituire motivo di legittimo affidamento dell'Appaltatore medesimo sull'approvazione del Progetto Esecutivo.

16.6 Entro **10 (dieci) giorni n.c.** dall'approvazione della “Relazione di sistema”, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di “Ferrovie”, che si esprimerà nei successivi **15 (quindici) giorni n.c.**, il “Piano di progettazione” corredato dal “Programma di emissione degli elaborati,” relativo sia al “Progetto Esecutivo” che al “Progetto di Dettaglio” delle opere necessarie all'avvio della fase di costruzione, redatti con le modalità indicate nelle “PPP”. In caso di mancata tempestiva presentazione di tali *documenti* verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione

16.7 (*p.m.*)

16.7.bis Salvo ed impregiudicato quanto previsto nel presente articolo, nel corso dello svolgimento del Progetto Esecutivo, l'Appaltatore, a partire dalla consegna delle prestazioni, dovrà trasmettere periodicamente a “Ferrovie” - con cadenza non superiore a 21 giorni n.c. - un dettagliato *report* delle attività svolte, indicando analiticamente eventuali problemi emersi nel corso delle attività stesse e le conseguenti soluzioni adottate. Tale report dovrà inoltre indicare il confronto fra l'avanzamento della progettazione rispetto al “Programma di emissione elaborati”, l'analisi degli eventuali scostamenti con l'individuazione delle cause nonché le azioni correttive messe in atto dall'Appaltatore ovvero che lo stesso intende attuare.

In caso di mancata tempestiva presentazione di tali *report* verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.

16.8 Ai fini dell'approvazione di cui all'art. 20.4 delle "C.G.C.":

- a) la consegna del "Progetto Esecutivo" a "Ferrovie" dovrà essere completata con le modalità indicate nelle "PPP" entro e non oltre **120 (centoventi) giorni n.c.** dalla consegna delle prestazioni. In caso di mancata tempestiva presentazione di tali *report* verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.;
- b) dovrà essere altresì consegnato a "Ferrovie" **entro il medesimo termine** fissato per la consegna del "Progetto Esecutivo" dalla precedente lettera a) e con le medesime conseguenze ivi previste per le ipotesi di ritardata consegna, il Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della fase di costruzione nel rispetto del "Programma Esecutivo" delle prestazioni. Tale consegna comprende tutti gli elaborati relativi alle attività da eseguirsi nei primi **90 (novanta)** giorni n.c. dalla consegna dei lavori, inclusa la documentazione relativa alla qualificazione degli impianti, delle cave e delle discariche, nonché la documentazione per l'autorizzazione dei subappalti, secondo quanto previsto nel programma lavori;
- c) "Ferrovie" comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del "Progetto Esecutivo" di cui al precedente punto a) e degli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della costruzione di cui al precedente punto b) entro **60 (sessanta)** giorni decorrenti dalla data in cui sarà completata la consegna dei Progetti medesimi con la ricezione da parte di Ferrovie dell'ultimo elaborato ad essi relativo; il suddetto termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra la ricezione da parte dell'Appaltatore della Relazione istruttoria di Ferrovie sul Progetto Esecutivo e l'integrale recepimento da parte dell'Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni

e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo nella stessa formulate, recepimento da effettuarsi entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della suddetta Relazione istruttoria. In tali casi, Ferrovie comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del “Progetto Esecutivo”, come integrati e/o modificati su indicazione della stessa, entro il termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori **20 (venti) giorni n.c.**; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla data in cui sarà completata la consegna degli elaborati emessi o riemessi per il recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste da Ferrovie. Per ogni giorno di ritardo sull'integrale adempimento da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di integrazioni si applicherà la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione. Nell'eventuale riemissione degli elaborati progettuali a valle delle prescrizioni e/o richieste di integrazione formulate da “Ferrovie”, l'Appaltatore non potrà presentare, salvo formale autorizzazione di “Ferrovie” medesima, soluzioni progettuali diverse da quelle indicate nella Relazione di Sistema e che non siano un affinamento della soluzione progettuale già presentata all'esame di “Ferrovie”;

- d)** gli elaborati del Progetto di Dettaglio delle restanti opere dovranno essere consegnati dall'Appaltatore, nel rispetto del “Programma di emissione degli elaborati” e del Programma Esecutivo delle prestazioni, con un anticipo di almeno **90 (novanta) giorni** sull'inizio programmato dei relativi lavori. Non potrà darsi corso all'esecuzione delle opere prima dell'approvazione dei relativi elaborati del Progetto di Dettaglio da parte di “Ferrovie”, che assumerà le proprie decisioni con un anticipo di almeno **30 (trenta) giorni** sull'inizio programmato dei relativi lavori; il rispetto, da parte di “Ferrovie”, del termine suddetto è subordinato alla completezza ed esaustività degli elaborati prodotti dall'Appaltatore, restando a carico di quest'ultimo ogni effetto sul Programma Esecutivo

derivante da eventuali carenze del Progetto di Dettaglio e dalla necessità di una integrazione degli elaborati prodotti.

16.9 Unitamente agli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere da eseguirsi nei primi 90 gg. (novanta) n.c. dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alle richieste di autorizzazione, comunicazioni e trasmissioni di cui all'art.13 della presente Convenzione, qualora intenda o debba servirsi di soggetti terzi nella relativa esecuzione; rimane inteso che le eventuali autorizzazioni concesse nelle more dell'approvazione del Progetto esecutivo e/o della consegna dei lavori non determina alcun impegno di "Ferrovie" né alcun diritto o affidamento legittimo da parte dell'Appaltatore in ordine all'approvazione del Progetto Esecutivo di cui all'art. 20.4 delle C.G.C e non costituisce alcuna limitazione al diritto di "Ferrovie" di recedere dal Contratto ai sensi e con gli effetti di cui agli **art. 16.13** e **30** della presente Convenzione.

16.9 bis Progettazione di Dettaglio Opere Tecnologiche

Gli elaborati della Progettazione di Dettaglio dovranno essere firmati, oltre che dal Progettista, per le responsabilità di legge, e dal Direttore della Progettazione, a titolo di responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione, anche dal Coordinatore della Progettazione degli Impianti di Segnalamento, indicato quale responsabile della progettazione del Soggetto che eseguirà i relativi lavori, necessariamente dotato della qualificazione LIS - 001 di RFI.

16.10 Il "Progetto Esecutivo" non potrà prevedere differenze tecniche e di costo rispetto a quello definitivo, salvo che non si renda necessaria l'introduzione di varianti progettuali, che dovranno essere puntualmente giustificate dall'Appaltatore prima del loro sviluppo ed espressamente approvate da Ferrovie. Il maggiore o minore importo derivante dalle varianti progettuali approvate da Ferrovie verrà valutato mediante perizia differenziale e

applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato 4 alla presente Convenzione. Qualora per le varianti sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista a contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato all'articolo 37 delle Condizioni generali di Contratto.

Il "Progetto Esecutivo" dovrà essere corredato dei relativi computi metrici estimativi in mancanza dei quali il P.E. sarà considerato incompleto.

16.11 (p.m.)

16.12 "Ferrovie" avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le modifiche ritenute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e spese dell'Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o ritardi, sia sullo sviluppo della progettazione sia sullo sviluppo dei lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l'esonero dal pagamento delle penalità contrattualmente previste.

16.13 Qualora il Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore. In ogni altro caso di mancata approvazione del "Progetto Esecutivo", "Ferrovie" recede dal Contratto ai sensi del successivo **articolo 30**, acquistando la proprietà del "Progetto Esecutivo" redatto dall'Appaltatore mediante la corresponsione dell'importo pari al 70% (settanta per cento) di cui alla Voce a corpo 2 con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qual si voglia titolo di indennizzo, corrispettivo o risarcimento.

16.14 Il "Progetto Esecutivo", redatto dall'Appaltatore ed approvato da "Ferrovie", diviene proprietà esclusiva di "Ferrovie" stessa - senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso - dietro corresponsione dell'importo pari al 70% (settanta per cento) della Voce a corpo 2, in relazione allo sviluppo della Progettazione esecutiva stessa, in conformità a quanto previsto nel presente atto.

16.15 Il termine per la consegna dei lavori di cui all'art. 20.4 delle "C.G.C." decorre dalla data di approvazione da parte di "Ferrovie" del Progetto Esecutivo o al più tardi dal termine indicato all'art. **16.8** per la verifica, da parte di Ferrovie, del Progetto Esecutivo consegnato dall'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'**articolo 16.8.c**.

16.16 L'Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte negli elaborati di Progetto di Dettaglio se non avrà ricevuto in restituzione gli elaborati stessi approvati da "Ferrovie" con apposto il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE".

16.17 In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" nell'ultima versione approvata da "Ferrovie" e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.

16.18 Fermo il disposto dell'art. 20.4 "C.G.C.", l'approvazione da parte di "Ferrovie" di qualsiasi elaborato redatto dall'Appaltatore non esime quest'ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del "Progetto Esecutivo" approvato, ed in ordine alla rispondenza degli stessi alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Si intendono compresi e compensati nell'importo contrattuale di cui all'**articolo 6.1.b** tutte le spese e gli onorari comunque occorrenti per la Progettazione Esecutiva e quella di Dettaglio, ivi compresi quelli relativi alle variazioni progettuali adottate nello sviluppo del Progetto esecutivo, nonché quelli relativi agli elaborati di dettaglio, alle modifiche tecniche, ai disegni di cantiere, ai rilievi e alle indagini integrative, alle relazioni, alle prove, alle sperimentazioni ed ad ogni altro adempimento che il presente contratto, la vigente normativa e le regole di diligenza richiedono per lo sviluppo di una corretta e completa Progettazione.

16.19 L'Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria di cui all'articolo 19 della presente Convenzione, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o riflessi, che

derivassero, rispetto allo sviluppo dei lavori, dall'intempestiva redazione degli elaborati progettuali di Dettaglio posti a suo carico dal presente Contratto.

16.20 Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione di "Ferrovie", è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza, in qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e seguenti delle "Condizioni Generali", nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE", dagli ordini di servizio o dai capitolati.

16.21 Disegni "as built" ("come costruito").

1. Gli elaborati del progetto esecutivo devono essere rigorosamente rispettati nell'aggiornamento del progetto in fase costruttiva e devono consentire a "Ferrovie" l'immediato controllo sulle modalità esecutive dell'opera e di ogni sua singola parte.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire a "Ferrovie" gli elaborati as-built nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di Ferrovie, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;
- per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di Completamento;
- per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo S.A.L. relativo alla singola opera di riferimento.

3. Gli elaborati del progetto "as built" si riferiscono alla nuova infrastruttura ferroviaria in tutte le sue parti e alle eventuali opere realizzate fuori linea e dovranno essere redatti come descritto nel Documento "Specifiche Tecniche – Elaborati as-built" (**allegato n. 2.11**).

4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto "as built" redatto secondo le modalità anzi dette sarà applicata la penale previste in apposito atto separato richiamato

all'art. 26 della presente Convenzione., da contabilizzare sul primo SAL utile.)

5. Gli elaborati as-built devono essere visti dalla Direzione Lavori per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.

6. Gli elaborati di cui sopra dovranno essere rettificati, a cura e spese dell'Appaltatore, con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito di indicazioni delle Commissioni di Verifica Tecnica o per l'esecuzione dei lavori di riparazione e completamento durante il periodo di manutenzione di cui all'art. 27 delle Condizioni Generali e fino alla data di effettuazione del collaudo definitivo, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell'intera documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.

7. Gli elaborati finali dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi già messi in opera da "Ferrovie" che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori compresi nell'appalto, completano l'impianto e sono ad esso strettamente connessi.

8. "Ferrovie" potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità.

16.22 Verifica dello sviluppo della Progettazione.

L'Appaltatore contestualmente al "Programma di emissione degli elaborati" di cui all'articolo 16.6 dovrà comunicare per iscritto a "Ferrovie" i luoghi fisici – completi di ogni elemento identificativo – di elaborazione della progettazione. Resta inteso che l'indicazione dei luoghi fisici di elaborazione della progettazione costituisce elemento essenziale del "Programma di emissione degli elaborati" che non potrà considerarsi completo ove difetti di tale indicazione.

"Ferrovie" si riserva il diritto di procedere, anche senza alcun preavviso, ad effettuare visite

ispettive nei suddetti luoghi di elaborazione della progettazione, finalizzate alla verifica dello sviluppo delle relative attività.

“Ferrovie”, inoltre, si riserva il diritto di convocare in qualsiasi momento l’Appaltatore per verificare in contraddittorio che l’avanzamento delle attività di progettazione sia coerente con il “Programma di emissione degli elaborati” di cui al precedente **articolo 16.6**.

16.23 Sottoscrizione degli elaborati progettuali

Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dalle figure individuate dalle normative vigenti e dalla presente Convenzione, tra le quali, in particolare:

- Il/i Progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste;
- Il Direttore della Progettazione, quale progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione;
- Il Direttore Tecnico, in rappresentanza dell’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni previste dalla presente Convenzione.

Poiché la stampa degli elaborati avverrà a carico di Italferr le modalità di firma degli elaborati stessi sono specificate negli allegati PDM - **allegato n. 17**.

16.24 Direttore della Progettazione

L’appaltatore indica il sig. Ing. Enio COLASANTE quale Direttore della Progettazione.

Il Direttore della Progettazione è responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione.

In tutte le fasi di sviluppo del progetto, a partire dalla consegna delle prestazioni fino all’esito della verifica del PE, alla elaborazione del Progetto di Dettaglio e alla realizzazione dell’opera, il Direttore della Progettazione può essere chiamato da Ferrovie/Italferr a fornire chiarimenti ed informazioni in relazione a tutti gli aspetti afferenti alla attività progettuale. L’appaltatore si fa carico di assicurare che il Direttore della Progettazione

fornisca la collaborazione a lui richiesta da Ferrovie/Italferr.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art.53 c.3 del codice degli appalti pubblici, l'Appaltatore si qualifichi in gara associando o indicando un Progettista, il Direttore della Progettazione deve essere individuato da tale Progettista all'interno del proprio staff tecnico; nel caso in cui il Progettista associato o indicato sia un'ATI di Progettisti, il Direttore della Progettazione deve essere individuato dal Progettista capogruppo all'interno del proprio staff tecnico.

16.25 L'Appaltatore si impegna a far sì che i progettisti siano disponibili:

- a partecipare ad incontri con il Committente e/o i suoi consulenti durante lo sviluppo della progettazione esecutiva e di dettaglio;
- a supervisionare tutte le attività di installazione, prove intermedie e finali fino all'attivazione dell'impianto;
- a presidiare le attività di collaudo delle apparecchiature e sottosistemi di impianto, dalla fase di scelta dei componenti, fino alla pianificazione ed esecuzione delle prove, curando altresì l'emissione di tutta la documentazione specifica (PCQ, report di prova, manuali, istruzioni per l'uso ed il montaggio, ecc).

Resta inteso che qualunque approvazione della Progettazione dell'Appaltatore e/o eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni alla suddetta Progettazione - da parte del Committente - non esonererà sotto alcun profilo l'Appaltatore dai suoi obblighi e/o responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in ordine alla adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione dell'Opera.

ARTICOLO 16 bis

PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM)

16 bis.1 L'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr ai fini della gestione informatizzata dei documenti che

l'Appaltatore medesimo produrrà nell'ambito del presente Contratto. L'Appaltatore dovrà alimentare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr mediante inserimento della documentazione indicata nell'Allegato 17.1 alla presente Convenzione e nella forma indicata nello stesso.

16 bis.2 L'alimentazione del Sistema "Project Document Management (PDM) di Italferr" da parte dell'Appaltatore dovrà soddisfare tutte le prescrizioni indicate dagli allegati da 17.1 a 17.6 alla presente Convenzione.

16 bis.3 L'Appaltatore è tenuto all'inserimento delle prescrizioni indicate nel Piano di Qualità di Commessa.

16 bis.4 L'inserimento della documentazione nel sistema PDM in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in contratto in relazione a ciascun documento sarà considerato una inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione:

- per i documenti per i quali l'**allegato n. 17.1** prevede l'applicazione del flusso A1 e B1 e per i documenti per i quali l'**allegato n. 17.1** prevede l'applicazione del flusso D delle penali previste per le singole inadempienze in apposito atto separato richiamato all'art. 26 dalla presente Convenzione;
- per i documenti per i quali l'**allegato n. 17.1** prevede l'applicazione del flusso C di una trattenuta nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza. In caso di inadempimento, in occasione dell'emissione del S.A.L. successivo, si verificherà, in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore, che risultino sanate tutte le carenze documentali all'origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore della penale complessiva prevista in apposito atto separato

richiamato all'art. 26 della presente Convenzione

16 bis.5 *p.m.*

16 bis.6 Con riferimento ai documenti per i quali l'**allegato n. 17.1** prevede l'inserimento in PDM, si precisa che entro il termine utile previsto in Convenzione per la consegna di ciascun documento, l'Appaltatore deve porre in essere tutte le attività previste a suo carico nel relativo flusso. Resta inteso che il termine utile contrattualmente previsto per la consegna di ciascun documento è sospeso nel periodo durante il quale Italferr svolge le proprie verifiche.

16 bis.7 Il termine eventualmente previsto dalla presente Convenzione per l'approvazione, da parte di Italferr, del singolo documento decorre a partire dalla data di ricevimento del trasmittal emesso a seguito dall'inserimento in PDM, da parte dell'Appaltatore, dei relativi file.

16 bis.8 Si sottolinea che l'obbligo di alimentazione del Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr non esime l'Appaltatore dai propri obblighi né attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei documenti prodotti.

ARTICOLO 17

ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI E OCCUPAZIONI

TEMPORANEE

A. Acquisizione di immobili e diritti reali *p.m.*

B. Occupazioni temporanee

1. Le occupazioni e le servitù temporanee necessarie per l'esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi da questi offerti.

2. Conformemente a quanto sopra, qualora “Ferrovie” decida nel corso dell’appalto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all’Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d’uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà “Ferrovie”.

ARTICOLO 18

VARIANTI IN CORSO D’OPERA - MODIFICHE TECNICHE -

Premesso che la valutazione delle Varianti in corso d’opera si baserà, quale documentazione tecnica di riferimento, sugli elaborati grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo approvato da “Ferrovie”, si definisce quanto segue:

A. Varianti in corso d’opera

1. Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dagli artt. 36, 37 e 38 delle “Condizioni Generali”.
2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa.
3. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i Prezzi unitari offerti dall’Appaltatore (**allegato n. 4**).
4. Dopo l’approvazione da parte di “Ferrovie” di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le Parti, dell’adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti, al **“Programma Esecutivo”**, anche agli effetti degli stati di avanzamento lavori di cui al precedente **articolo 9**. Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l’inizio dei lavori in variante.
5. Se l’ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell’importo contrattuale, come risultante dalla approvazione del

P.E., detta riduzione o aumento sarà applicata all'importo da corrispondere all'Appaltatore.

6. Qualora la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti da "Ferrovie".

7. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 6, il compenso per la progettazione (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) delle varianti approvate da "Ferrovie" sarà calcolato applicando al valore delle nuove opere oggetto della variante il coefficiente che deriva dal rapporto tra l'importo pari al 70% della Voce a Corpo 2 indicato all'art. 6.1.b) e l'importo presunto dell'appalto, indicato nello stesso **articolo 6**, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.

Relativamente alla progettazione di dettaglio della variante si procederà come segue :

- a) Nel caso in cui la comunicazione da parte di "Ferrovie" dell'informativa circa la volontà di procedere in variante sia intervenuta prima della consegna al Direttore Lavori della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire si procederà con l'aumento o la riduzione della Voce a Corpo 2 sulla base di una perizia differenziale nella quale, tanto al valore dei lavori previsti dalla variante che a quello dei lavori non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, sarà applicato il coefficiente derivante dal rapporto fra l'importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 indicato all'art. 6.1.b) e l'importo presunto dell'appalto indicato nello stesso **articolo 6**, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.
- b) Nel caso in cui la comunicazione di cui al punto precedente sia intervenuta dopo la consegna al Direttore Lavori della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire, il compenso per la progettazione di dettaglio di dette opere sarà ugualmente corrisposto mentre il compenso per la Progettazione di Dettaglio delle opere da eseguirsi in variante sarà determinato applicando al valore di quest'ultime il coefficiente

derivante dal rapporto fra l'importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 indicato all'art. 6.1.b) e l'importo presunto dell'appalto indicato nello stesso **articolo 6**, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.

B. Modifiche tecniche in corso d'opera per i lavori da realizzare a Corpo.

1. L'Appaltatore è tenuto ad apportare tutte le modifiche tecniche disposte dal Direttore dei Lavori anche successivamente all'approvazione dei progetti esecutivi di dettaglio.

Per le opere compensate a corpo si intendono per Modifiche Tecniche unicamente gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, anche a seguito della valutazione di apposite proposte dell'Appaltatore, per risolvere aspetti di dettaglio, di importo contenuto entro il **5%** (cinque per cento) delle singole Categorie di Lavoro dell'appalto, che non comportino un aumento dell'importo del Contratto. Dette categorie, intese come raggruppamenti di lavorazioni omogenee, ai soli fini delle valutazioni di cui all'art. 36.5 delle Condizioni Generali, si intendono quelle di cui all'**allegato n. 23**; ai fini della determinazione dell'importo di ciascuna delle suddette categorie, sarà presa a riferimento l'incidenza percentuale che ogni categoria ha rispetto all'importo complessivo delle opere a corpo e a misura, sulla base della WBS elaborata dall'Appaltatore con il "Progetto Esecutivo".

2. L'importo complessivo delle Modifiche Tecniche riguardanti le diverse categorie di lavoro non dovrà comportare un conguaglio positivo. La somma delle variazioni non potrà essere positiva, a meno che in altre opere oggetto dell'appalto non si accerti il verificarsi di un conguaglio negativo di importo pari o superiore. A partire dalla SAL con cui si contabilizza l'80% dell'importo complessivo dei lavori ed in ciascuna delle successive SAL, sarà effettuata una trattenuta pari all'eventuale bilancio negativo delle Modifiche Tecniche adottate fino al quel momento. In sede di liquidazione finale si procederà alla definitiva detrazione degli eventuali conguagli negativi risultanti dal bilancio finale delle Modifiche

Tecniche, fermo restando il rispetto del limite di un quinto dell'importo dell'appalto di cui all'art. 38 delle "Condizioni Generali".

3. L'Appaltatore dovrà corredare le modifiche tecniche, oltre che con i relativi elaborati modificati, con:

- un rapporto di modifica tecnica in cui siano descritte le modifiche apportate, corredato dalle integrazioni di indagini, rilievi, autorizzazioni e quant'altro necessario con riferimento alle disposizioni di "Ferrovie";
- perizie differenziali, relative alle sole parti modificate, da redigere applicando alle quantità i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore (**allegato n. 4**) o gli eventuali nuovi prezzi determinati con i criteri di cui all'art. 37 delle "Condizioni Generali", recanti anche l'indicazione delle variazioni delle singole categorie come sopra definite.²

Il rapporto di modifica tecnica e le perizie differenziali devono essere presentati dall'Appaltatore unitamente alla presentazione degli elaborati progettuali inerenti alla Modifica Tecnica per l'esame ed approvazione di Ferrovie, preventivamente alla relativa realizzazione.

ARTICOLO 19

PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO

LAVORI

A) Programma Esecutivo

1. Unitamente al "Progetto Esecutivo" dei lavori l'Appaltatore è tenuto a presentare a "Ferrovie" un "Programma Esecutivo" dei lavori, a livello 7/8 (Opera/Tratto d'opera) di WBS nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente convenzione (**allegato n. 8**) e secondo quanto di seguito indicato.

² La DL non potrà ordinare/approvare modifiche che comportino un conguaglio positivo (maggiore spesa) su un'opera, a meno che non abbia accertato formalmente la possibilità di effettuare un conguaglio negativo su un'altra opera.

2. Entro **60 (sessanta)** giorni dalla presentazione del “Programma Esecutivo” di realizzazione delle opere, “Ferrovie” comunicherà all’Appaltatore l’esito della verifica del documento e, qualora lo stesso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi **10 (dieci)** giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive di “Ferrovie”.

3. Il suddetto programma di realizzazione dei lavori dovrà essere articolato in funzione dei termini utili di cui all’**articolo 25** della presente Convenzione, tenendo conto di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal PE approvato, dal Programma Lavori Contrattuale e da quanto stabilito con il presente Contratto e dall’art. 19 delle Condizioni Generali.

Dovranno essere evidenziate anche le attività della progettazione esecutiva di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento materiali e di affidamento subappalti.

Dovrà tenere conto tra l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive connesse agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle eventuali procedure espropriative e di occupazione temporanea, degli sgomberi e delle acquisizioni degli immobili di proprietà di terzi (ove previsti), delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria e quindi della disponibilità delle aree occorrenti o comunque da integrare con tutti gli altri oneri previsti nella presente Convenzione.

4. Il programma sarà redatto in conformità alle modalità di cui alle “Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori”, **allegato n. 9**, e rispetto ai livelli di WBS, secondo quanto previsto nelle “Prescrizioni Tecniche per la Computazione e Salizzazione delle opere”, **allegato n. 32**; il Programma Esecutivo sarà redatto utilizzando il software Win Project.

5. Il Programma Esecutivo dovrà inoltre essere corredato dalla relativa curva di

“Produzione” (SIL – ovvero l’andamento nel tempo su base mensile della produzione comprese le attività non contabilizzabili; tale curva sarà pertanto ottenuta valorizzando in termini economici le quantità mensili di cui l’Appaltatore prevede l’esecuzione per ogni attività secondo la WBS contrattuale) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature e mezzi.

La curva dovrà avere un andamento tale da garantire una sostanziale coerenza con la curva desumibile dal Programma Lavori posto a base di gara, al massimo potrà discostarsi da quest’ultima entro i limiti riportati nella tabella sottostante.

Tempo	25% T_u	50% T_u	75% T_u
Δ produzione % rispetto alla curva di produzione desunta dal PL di gara	- 10%	-5%	-2,5%

T_u rappresenta il tempo utile contrattuale in giorni n.c.

B) Programma Operativo.

1. Contestualmente al Programma Esecutivo L’Appaltatore dovrà presentare il “Programma Operativo” con visibilità fino ai tre mesi successivi la data di consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo “Programma Esecutivo”, con una finestra di visualizzazione a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe e completando la parte a finire del programma a livello 7 di WBS.
2. La verifica da parte di “Ferrovie” avverrà con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente punto A. 2; “Ferrovie” comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame e, qualora detto documento non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive di “Ferrovie”.
3. Le eventuali modifiche al programma richieste da “Ferrovie” saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né

accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

4. L'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di "Ferrovie". In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato, richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.

5. L'Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna dei lavori, a presentare a Ferrovie il Programma Operativo redatto a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe per l'intera durata dell'appalto. Tale programma dovrà essere redatto come previsto dal successivo punto 6 e, una volta approvato da "Ferrovie" costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i contraddittori periodici di cui ai successivi punti.

6. Il Programma Operativo sarà redatto utilizzando il software Win Project indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Programma Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, oltre a quanto indicato nelle "Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori" (**allegato n. 9**), i seguenti elementi:

- quantità;
- produttività per squadra di lavoro espressa in quantità/g n.c.;
- turni di lavoro;
- scorrimento ammesso;
- peso economico (millesimi indicati nelle tabelle di salizzazione);
- manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione dell'attività);
- attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia delle attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell'attività).

Il Programma Operativo dovrà inoltre essere corredato dalla curva di “Produzione” (SIL) e dagli istogrammi della manodopera e delle attrezzature mezzi; tali documenti dovranno essere sviluppati in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo.

7. Unitamente al Programma Operativo, l'Appaltatore dovrà, tramite consegna di apposite tabelle, esplicitare i valori percentuali da attribuire alle singole attività costituenti le parti d'opera (livello 9 e successivi di WBS comunque con unità minima non frazionabile di attività aventi durata inferiore a 7 giorni n.c.) ai fini della definizione della curva SIL. Tali tabelle potranno essere redatte in analogia agli eventuali tipologici trasmessi dal DL in occasione della consegna dei lavori.

8. Il Programma Operativo dovrà tenere conto, tra l'altro, dei tempi e delle modalità esecutive connesse agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione temporanea degli immobili di proprietà di terzi, nonché delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria, e quindi della disponibilità delle aree.

Infine nel Programma Operativo dovranno essere evidenziate anche le attività della progettazione costruttiva di dettaglio, autorizzazione permessi (anche qualifiche impianti betonaggio e prefabbricazione, cave ecc.), approvvigionamento materiali ed affidamento subappalti.

9. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo e dei relativi documenti verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione e da effettuarsi con il primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

10. Ferrovie, entro 15 giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo effettuerà la verifica di congruenza del Programma Operativo rispetto al Programma dei Lavori Contrattuale (**allegato n. 8**) e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore.

11. Qualora Ferrovie dovesse richiedere delle modifiche/integrazioni al Programma Operativo queste saranno a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

12. L'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di Ferrovie. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato, richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.

13. Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato da Ferrovie, detto Programma Operativo costituirà il riferimento contrattuale da seguire per tutta la durata dell'appalto.

C) Controllo Avanzamento Lavori

1. Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto con quelli programmati e definiti nel Programma Operativo e relativi documenti utilizzando l'analisi dei tempi, per segnalare eventuali criticità, l'analisi delle quantità per rilevare in percentuale gli scostamenti tra quantità programmate e realizzate, e l'analisi delle risorse e delle attrezzature, per rilevare gli scostamenti tra risorse ed attrezzature programmate e quelle effettivamente impiegate.

2. A tale scopo l'Appaltatore consegnerà mensilmente a Ferrovie il Programma Operativo aggiornato (avanzamenti delle singole attività) entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Consegnerà inoltre un rapporto di costruzioni, completo di curva a "S" (SIL) e di tabelle riepilogative dei confronti di cui ai precedenti punti, con indicate le eventuali criticità nel rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei ritardi. Per la determinazione degli importi da prendere in considerazione ai fini del SIL si considerano le opere eseguite ancorchè non contabilizzabili e le forniture in deposito

fiduciario (ove previste contrattualmente).

3. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera suddivisi per tipologia e prestazioni.

4. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l'esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni effettuate, che possano incidere negativamente sull'andamento dei lavori e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento.

5. Ogni trimestre sarà effettuato, entro 10 giorni n.c. dalla fine del trimestre di riferimento, un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore per confrontare l'avanzamento dei lavori con il Programma Operativo. In tale occasione, e con almeno 7 giorni n.c. di anticipo rispetto alla data del contraddittorio, l'Appaltatore dovrà produrre un "Rapporto di Avanzamento Costruzione Trimestrale" completo di curva a "S" (SIL) aggiornata e attestante l'effettivo avanzamento dei lavori (dato ottenuto applicando i "pesi" precedentemente dichiarati". In tale rapporto, pertanto, l'Appaltatore darà evidenza del confronto tra le produttività programmate e quelle conseguite ne trimestre di osservazione.

6. In sede di contraddittorio l'Appaltatore e il Direttore Lavori procederanno al confronto tra la produzione prevista, prendendo a riferimento la curva SIL associata al Programma Operativo di cui al precedente punto B.6, e quella effettiva conseguita alla scadenza trimestrale di riferimento. Inoltre saranno confrontate le produttività/quantità programmate e dichiarate dall'Appaltatore con quelle realmente conseguite con riferimento alle attività sul percorso critico.

7. Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione (confronto

fra curve SIL) o nell'ultimazione dei lavori (confronto tra produttività per le sole attività sul percorso critico) rispetto ai termini parziali o finali, fissati nella Convenzione, comporterà per l'Appaltatore l'obbligo di presentare le proprie giustificazioni entro 7 giorni dall'intervenuto contraddittorio. Nel caso in cui il ritardo su alcune attività si sia verificato per cause non imputabili all'Appaltatore, le predette giustificazioni dovranno comprendere le analisi che dimostrino l'impossibilità di allocare risorse e/o mezzi su altre attività al fine di conseguire la produzione prevista.

8. Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all'Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nelle penalità previste in apposito atto separato, richiamato all'art. 26 della presente Convenzione, quest'ultimo è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della verifica trimestrale, la riprevisone con l'indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell'avanzamento fisico, della produzione e dell'avanzamento economico.

9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ai precedenti punti C)2, C)5, C)7 e C)8 l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato, richiamato all'art. 26 della presente Convenzione, da applicarsi a valere sull'importo del primo SAL utile.

10. Qualora in occasione di due verifiche trimestrali successive, la Direzione lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, riscontri un ritardo nel confronto tra le curve SIL applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'importo dello stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. Qualora invece dal confronto tra le produttività, relative ad attività sul percorso critico, emergano valori di consuntivo inferiori a quelli pianificati (nonostante i valori di produzione SIL pianificati e conseguiti risultino allineati), che comportino uno slittamento

dei tempi nell'ultimazione dei lavori così come definiti al successivo **articolo 25** il Direttore Lavori sulla base di valutazioni in ordine alle azioni di recupero proposte e messe in atto dall'Appaltatore a valle della precedente verifica trimestrale, nonché in ordine alle nuove proposte di recupero da presentare come previsto dal precedente punto C)8, potrà rimandare alla successiva verifica trimestrale l'applicazione della eventuale trattenuta definita come sopra.

11. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi fino a quando, in occasione della verifica trimestrale, si accerterà in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, il conseguimento del recupero del ritardo.

12. In caso di recupero totale del ritardo, la somma delle trattenute effettuate verrà riaccredita all'Appaltatore, senza interessi.

13. Ai sensi dell'art. 19.4 delle CGC, la trattenuta di cui ai precedenti punti 10 e 11, relativa a ciascun S.A.L., non potrà in alcun caso superare la misura del 10% da corrispondere con il S.A.L. stesso. Ai sensi dell'art. 19 delle CGC, in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del termine di ultimazione generale e/o dei singoli termini di ultimazione parziale di cui al successivo **art. 25**, gli importi trattenuti provvisoriamente saranno imputati alla penale prevista in apposito atto separato, richiamato all'art. 26 della presente Convenzione per il mancato rispetto del termine stesso, ed incamerati definitivamente dal Committente.

14. Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e quella programmata risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, "Ferrovie" avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 29 e degli articoli 60 e 61 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 20

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CON REGOLE DI ASSICURAZIONE

QUALITA'

A. GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA'

1. L'Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell'appalto in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.
2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente contratto devono essere eseguiti in conformità al documento RFI "Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità" di cui all'**allegato n. 13.1** alla presente Convenzione, con esclusione delle parti di tale documento che non risultano applicabili al contratto.
3. In particolare il Piano della Qualità (di seguito PdQ) e gli altri documenti di cui al menzionato allegato devono descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che l'Appaltatore intende mettere in atto per garantire i tempi di ultimazione dei lavori, i costi ed il rispetto delle prestazioni attesi da "Ferrovie".
4. Tali documenti dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione di "Ferrovie" nei tempi e con le modalità di cui al presente articolo.
5. L'Appaltatore riconosce espressamente che tutti i corrispettivi di cui al presente contratto comprendono e compensano l'esecuzione del contratto stesso, in conformità a quanto previsto nel summenzionato **allegato n. 13.1** e che, pertanto, non potrà pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.
6. L'Appaltatore è tenuto ad inviare il Piano della Qualità nei termini indicati ai successivi punti 7 e 8; eventuali successive modifiche al PdQ approvato devono essere nuovamente approvate dal Direttore Lavori (di seguito DL).
7. L'Appaltatore deve inviare al DL la Documentazione Preliminare, di cui all'allegato

13 , entro la data di consegna dei lavori.

8. L'Appaltatore deve, inoltre, inviare al DL la Documentazione Suppletiva di cui all'**allegato n. 13** entro il termine di **30 (trenta)** giorni antecedenti l'inizio delle attività disciplinate da tale documentazione. In particolare, l'Appaltatore dovrà redigere i Piani di Controllo Qualità (PCQ), sulla base delle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali: " Specifica per la Redazione - Emissione - Gestione dei PCQ - Piani di Controllo Qualità" (**allegato n. 14**) e Raccolta Piani Controllo Qualità tipologici/Installazione (IF SP CO.SMC.0.002) (**allegato n. 15**).

9. Entro **30 (trenta)** giorni dalla ricezione di ciascun documento facente parte della Documentazione Preliminare o di quella Suppletiva, il DL provvederà ad approvarla integralmente ovvero richiederà all'Appaltatore le necessarie integrazioni o modifiche, che questi dovrà trasmettere nel termine di **20 (venti)** giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

10. Una volta approvati i documenti di cui sopra, il DL dovrà comunque ricevere le eventuali successive emissioni degli stessi prima della loro applicazione. Anche per tali successive emissioni e prima della loro applicazione, il DL si riserva l'approvazione o la richiesta di integrazioni o modifiche con le modalità sopra indicate.

11. Qualora la Documentazione Preliminare e/o Suppletiva non venga inviata nei termini previsti o qualora le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal DL non vengano trasmesse entro il termine di **20 (venti)** giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata all'Appaltatore la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.

12. "Ferrovie" si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare Verifiche Ispettive al fine di valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità contrattuali e di quanto riportato nei documenti predisposti dall'Appaltatore ed approvati dal DL.

13. Qualora a seguito di verifica ispettiva vengano riscontrate inadempienze, carenze o inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di quanto riportato nei documenti predisposti dall'Appaltatore e approvati dal DL, l'Appaltatore entro **15 (quindici)** giorni dalla ricezione del rapporto della Verifica Ispettiva inviato dalla DL, redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate. Tale Piano di Azioni Correttive sarà approvato dalla DL, salvo eventuali richieste di modifiche ed/o integrazioni. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall'Appaltatore non potranno comunque superare i **90 (novanta)** giorni dalla approvazione del Piano di Azione Correttive. In occasione delle successive Verifiche Ispettive di monitoraggio, sarà valutata l'efficacia delle attuazione delle azioni correttive approvate. L'Appaltatore dovrà dare evidenza di Verifiche Interne, svolte al fine di verificare l'efficacia delle azioni correttive attuate.

14. Nel caso in cui il Piano delle Azioni Correttive venga trasmesso dall'Appaltatore oltre i **15 (quindici)** giorni previsti, o nel caso in cui le azioni correttive approvate dal DL non vengano attuate nei tempi definiti nel Piano stesso, troverà applicazione la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.

B. DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI PRODOTTO

1. Le Non Conformità di prodotto (NC) devono essere classificate secondo le seguenti modalità:

- a) rilavorato;
- b) accettato con o senza riparazione;
- c1) declassato per applicazioni alternative ad impieghi ferroviari;
- c2) declassato per applicazioni alternative nell'ambito del lavoro oggetto dell'appalto;
- d) scartato o demolito.

2. L'Appaltatore è tenuto ad aprire le NC, mediante relativo rapporto, entro la fine del turno di lavoro o comunque entro 24 ore dal momento della rilevazione o della segnalazione del DL. Nel rapporto, il cui modello deve essere preventivamente approvato dalla DL, deve registrare nel dettaglio le diverse fasi in cui si è evoluta la non conformità, evidenziando in particolare:

- la fase di rilevazione per la quale devono essere indicati il nominativo del rilevatore/Organizzazione di appartenenza, la data e la descrizione della NC;
- la fase di trattamento della NC per la quale devono essere indicati la proposta di trattamento della NC comprensiva di data, nominativo e firma del Responsabile dell'Appaltatore. Deve essere indicata anche la classificazione della NC e il tempo di attuazione previsto;
- la fase di approvazione per la quale deve essere riportata la data e la firma del Responsabile dell'Appaltatore e deve essere previsto un apposito spazio per la DL per l'eventuale approvazione o motivazione della non approvazione;
- la fase di verifica dell'attuazione per la quale devono essere indicati l'esito della verifica, la relativa data e la firma di colui che ha verificato l'effettiva chiusura della NC.

Gli estremi dei rapporti di Non Conformità devono essere citati sul Piano di Controllo Qualità.

3. L'Appaltatore è tenuto a predisporre la proposta di risoluzione e/o eventuali modalità di procedimento connesse alla redazione della stessa, in ogni caso definendo i tempi di attuazione previsti, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di rilevazione della NC.

4. Le proposte di risoluzione delle NC che devono essere approvate dal Direttore dei Lavori sono quelle che prevedono l'accettazione con o senza riparazione o declassamento nell'ambito dell'appalto (tipi b e c2 del precedente punto 1); in tali casi, l'Appaltatore è

tenuto ad attendere l'approvazione del Direttore Lavori prima di iniziare l'attuazione della risoluzione di tali non conformità. Negli stessi casi il DL provvede anche ad approvare i tempi di attuazione del trattamento della NC proposti dall'Appaltatore o a stabilirne di diversi nel caso in cui non li ritenga congrui rispetto al programma lavori e/o alle attività da eseguire per la risoluzione della NC.

5. Il Direttore Lavori potrà richiedere di integrare la proposta di risoluzione con elaborati grafici per la descrizione delle modalità d'intervento e le tempistiche per la esecuzione delle lavorazioni necessarie alla risoluzione della NC stessa.

6. L'Appaltatore è tenuto, su segnalazione della Direzione Lavori, all'apertura delle NC ed alla predisposizione di una proposta di risoluzione durante qualsiasi fase delle attività previste dal presente contratto.

7. A seguito di una segnalazione effettuata dal Direttore Lavori relativa ad una carenza su un processo realizzativo, l'Appaltatore deve definire ed attuare un'azione correttiva entro i tempi stabiliti dalla DL.

8. I dati sulle non conformità di prodotto, unitamente ai rilievi emersi in occasione delle Verifiche ispettive condotte dall'Appaltatore e delle Verifiche ispettive effettuate da "Ferrovie", sono riassunti in un unico "Registro delle NC" che deve essere inviato mensilmente alla Direzione Lavori. Da tale registro per ciascuna NC deve essere possibile desumere almeno:

- a) oggetto interessato (opera, parte di opera, lavorazione);
- b) data di rilevazione;
- c) rilevatore;
- d) descrizione della NC;
- e) classificazione della NC;
- f) proposta di risoluzione/azione correttiva e data prevista;

g) data di approvazione della proposta di risoluzione da parte della Direzione Lavori (se necessaria);

h) descrizione delle operazioni effettive di chiusura e data effettiva.

Quanto sopra deve consentire di valutare la ripetitività delle NC e la conseguente ricerca delle loro cause. In questo caso l'Appaltatore è tenuto a gestire queste non conformità (ripetitive) attraverso l'individuazione ed attuazione di specifiche azioni correttive.

9. Nel caso in cui vengano registrate non conformità ripetitive dovute a carenze nel processo previsto, "Ferrovie" provvederà a richiedere di bloccare immediatamente la lavorazione interessata in attesa dell'attuazione di una specifica azione correttiva da parte dell'Appaltatore.

10. L'Appaltatore riconosce espressamente che è a sua totale cura e spese ogni attività per la risoluzione di tutte le Non Conformità e che, pertanto, non potrà chiedere indennizzi di sorta né proroghe dei termini contrattuali.

11. Le parti d'opera (livello 9 di WBS di progetto) su cui risulta aperta una non conformità non possono essere contabilizzate fino alla chiusura della stessa. Nel caso in cui la non conformità non venga chiusa entro il termine dei lavori dell'appalto il valore della parte d'opera su cui è stata aperta la NC stessa verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettono una risoluzione efficace delle non conformità riscontrate.

12. Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione, fermo restando l'applicazione di quanto previsto all'art. 59 delle CGC.

13. L'applicazione consecutiva nell'arco di sei mesi lavorativi di tre penalità conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente punto comporterà per "Ferrovie" la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del Controllo Qualità dell'Appaltatore.

14. Per le Non Conformità, le cui proposte di risoluzione risultano approvate dal DL, in quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la stabilità dell'opera e/o per la futura regolarità dell'esercizio ferroviario, ma che comportano un onere aggiuntivo per "Ferrovie" in termini di manutenzione, durabilità, estetica, etc. e/o comunque "prestazioni misurate" inferiori a quelle "attese" (capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell'opera (parte d'opera) interessata e/o sui maggiori oneri da sostenere per la manutenzione da parte di "Ferrovie".

La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d'opera gravate da NC, senza diritto dell'Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

15. Nel caso "Ferrovie" rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella chiusura di non conformità ritenute critiche o l'eccessivo protrarsi nell'attuazione di azioni correttive approvate, verrà trasmessa opportuna comunicazione all'Ente certificatore dell'Appaltatore e, in casi ritenuti particolarmente gravi, verrà informato anche ACCREDIA .

16. In casi di particolare urgenza legati all'esercizio ferroviario od alla sicurezza, la DL può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere la relativa proposta da parte dell'Appaltatore; in questo caso l'Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.

C. DOSSIER QUALITA'

1. L'Appaltatore durante lo svolgimento delle attività deve progressivamente costituire il

Dossier Qualità dell'appalto.

2. Nel Piano della Qualità deve essere indicato il Responsabile della gestione del Dossier Qualità nonché la relativa strutturazione e le modalità di acquisizione e archiviazione dei documenti che lo compongono.

3. Nel Piano della Qualità devono essere programmate le diverse fasi di acquisizione dei documenti costituenti il Dossier Qualità i quali devono essere in buono stato, leggibili, redatti e compilati in modo completo. I relativi file devono essere consegnati a Italferr tramite il Sistema PDM.

4. Del Dossier Qualità fanno parte, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, i seguenti documenti di registrazione della qualità:

- a) Piani di Controllo Qualità e relative Schede di Controllo;
- b) Piani di Fabbricazione e Controllo;
- c) Certificati/Prove di Laboratorio, ecc;
- d) Attestati o Dichiarazioni di Conformità;
- e) Bollettini di Collaudo/Schede di Controllo in fabbrica;
- f) Verbali di ispezione al ricevimento/Rapporti di Controllo in accettazione dei materiali in cantiere;
- g) Verbali/Certificati di taratura degli strumenti di misura;
- h) Attestazioni di qualifica del personale
- i) Rapporti di audit e i relativi piani di azioni correttive

5. Il Dossier Qualità comprende, inoltre, i seguenti documenti:

- Rapporti e Registri delle non conformità;
- Piani della Qualità nell'ultima revisione.

6. I documenti costituenti il Dossier Qualità devono essere inclusi nello stesso entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle attività o delle parti d'opera a cui si riferiscono,

ad eccezione dei documenti di cui al precedente punto 5 che devono essere inseriti entro il termine di 30 giorni n.c. dall'ultimazione di tutti i lavori oggetto dell'appalto.

7. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l'Appaltatore è tenuto a consentire, in ogni momento, a Ferrovie l'accesso ai documenti di cui al precedente punto 4 affinché sia data evidenza che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le eventuali non conformità siano state risolte; nel caso in cui l'Appaltatore non consenta questo controllo, Ferrovie avrà diritto a non procedere al pagamento del SAL relativo all'opera/parte d'opera cui la documentazione si riferisce.

D. CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ

1. I componenti dei sottosistemi devono essere conformi ai Requisiti di interoperabilità previsti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 21

MATERIALI

A. Materiali (classificati a catalogo nell'anagrafica FS) di fornitura da parte di "Ferrovie".

1. "Ferrovie" provvederà alla fornitura dei materiali, nella tipologia e nelle quantità previste nel PD di cui all'Allegato 1 e nelle maggiori quantità che dovessero risultare necessarie per la realizzazione delle opere in base all'apposito documento "Fabbisogno suppletivo" – come approvato dal Direttore dei Lavori – che l'Appaltatore dovrà presentare unitamente agli elaborati del progetto di dettaglio qualora riscontri delle differenze fra le quantità previste nel progetto di "Ferrovie" e le quantità che risultano necessarie in base agli elaborati di dettaglio; nel documento "Fabbisogno suppletivo", per ogni materiale interessato, l'Appaltatore dovrà dare puntuale evidenza del raffronto fra le suddette differenti quantità, oltre ad indicare la complessiva maggiore quantità necessaria per la realizzazione delle opere.

2. Le apparecchiature e materiali forniti da “Ferrovie” saranno consegnati in uno o più siti da scegliere di comune accordo tra “Ferrovie” e l'Appaltatore. Restano a carico dell'Appaltatore l'eventuale scarico da carro ferroviario o automezzo di “Ferrovie”, il trasporto fino ai luoghi di deposito e/o alle officine di montaggio, il trasporto e la distribuzione a piè d'opera e l'ordinato accatastamento dei materiali stessi; i relativi oneri si intendono compresi e compensati nelle voci di tariffa.
3. La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del “Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01” **(Allegato n.27)**.
4. Nel caso in cui si rendessero necessari spostamenti per eccedenze rispetto ai fabbisogni locali, concordati con l'Appaltatore come sopra detto o per necessità di lavorazione, “Ferrovie” consegnerà all'Appaltatore le lettere di porto per il trasporto in servizio dei materiali da spostare, restando a carico dell'Appaltatore, anche in tal caso, le operazioni di carico e scarico ed i relativi oneri.
5. A decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01, l'Appaltatore assume l'obbligo di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna, curandone l'accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l'integrità qualitativa e quantitativa. L'Appaltatore risponderà a tutti gli effetti di legge, in qualità di depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a tutto suo carico ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi genere.
6. Il materiale consegnato all'Appaltatore dovrà essere tenuto distinto da tutti gli altri materiali di “Ferrovie” che fossero giacenti, a qualsiasi titolo, nei pressi dei siti concordati ai sensi del precedente punto 2, e l'individuazione dei medesimi dovrà essere supportata, a cura e spese dell'Appaltatore, da apposita cartellonistica che rechi l'indicazione “Materiale

di fornitura RFI consegnati alla Ditta in data Per la messa in opera per lavori di

7. Le richieste dei materiali e delle apparecchiature che “Ferrovie” fornirà all'Appaltatore, la presa in consegna di questi, il controllo e la restituzione di quelli residuati al termine del lavoro, verranno fatte con le modalità di cui ai seguenti punti.

8. L'Appaltatore dovrà presentare, inseriti nel Programma Operativo di cui al precedente Articolo 19, gli elenchi dei quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature, che “Ferrovie” si è impegnata a fornire con l'indicazione del sito di consegna preventivamente concordato.

9. Allo scopo di facilitare i controlli e la liquidazione dei lavori, tali elenchi dovranno essere compilati in modo da far risultare, per ogni sito, i quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature (per categorie e progressivi).

10. Gli elenchi conterranno anche il programma di consegna. “Ferrovie” si riserva il diritto di consegnare all'Appaltatore, anche prima che questi abbia presentato i relativi fabbisogni, tutti o parte dei materiali ed apparecchiature di appalto, salvo conguaglio a fine lavoro.

11. I materiali che “Ferrovie” fornirà saranno consegnati sciolti all'Appaltatore, il quale sarà tenuto a fare il raggruppamento di quelli che sono destinati a costituire un complesso, intendendosi tale operazione compensata con i prezzi contrattuali.

12. All'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il loro controllo e potrà rifiutare solo quelli che, dopo constatazione in contraddittorio con “Ferrovie”, risultassero difettosi o non adatti al montaggio.

13. Dopo l'avvenuta consegna dei materiali e delle apparecchiature, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni né riserve in merito ad essi o far luogo a contestazioni, e “Ferrovie” sarà sollevata e indenne da qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze sul

quantitativo dei materiali ed apparecchiature o da avarie di essi comunque prodottesi.

14. Tutti i materiali ed apparecchiature consegnati restano di proprietà di “Ferrovie”, che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, i controlli che riterrà opportuni.

15. In ogni caso l'Appaltatore resta responsabile della buona conservazione, anche per quanto riguarda furti, danneggiamenti o manomissioni da parte di terzi, di tutti i materiali ed apparecchiature presi in consegna, e ciò fino alla restituzione, per quelli avuti in consegna e non messi in opera, e sino alla consegna dell'opera a Ferrovie, per gli altri.

16. I materiali forniti da “Ferrovie” e che al termine dei lavori non dovessero essere stati messi in opera dovranno essere restituiti a “Ferrovie” da parte dell'Appaltatore in data da concordare fra le Parti, e comunque non oltre la data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori.

17. La restituzione dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del “Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01” (**Allegato 28**). In tale Verbale , fra l'altro, dovranno essere citati obbligatoriamente i riferimenti del corrispondente Verbale di Consegna – Mod. VC.01 con il quale sono stati consegnati i materiali di fornitura di “Ferrovie” occorrenti per l'esecuzione dell'opera.

18. Il materiale oggetto di restituzione – che potrà essere esclusivamente quello fornito da “Ferrovie” e non quello eventualmente fornito direttamente dall'Appaltatore – dovrà essere perfettamente integro e ben condizionato.

B. Materiali (classificati a catalogo nell'anagrafica FS) di fornitura dell'Appaltatore.

a) MATERIALI TECNOLOGICI E DI ARMAMENTO

1. L'approvvigionamento di materiali tecnologici e di armamento di fornitura a cura dell'Appaltatore dovrà essere gestito secondo quanto prescritto **nell'Allegato 13.1** (“Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in

opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità”).

2. Per tali materiali, l'Appaltatore dovrà consegnare i Piani della Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali di cui trattasi ed approvati dall'Appaltatore stesso con l'indicazione delle modalità delle proprie attività di sorveglianza. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori, con un anticipo di almeno **8 (otto)** giorni, la data della sorveglianza e dei controlli che l'Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata professionalità dallo stesso delegata, eseguirà sui fornitori e sui prodotti oggetto dell'ordine. Nel caso di mancata o ritardata comunicazione nei tempi indicati è applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato all'art. 26 della presente Convenzione.
3. L'Appaltatore potrà iniziare gli approvvigionamenti dei materiali solo dopo l'approvazione del Piano degli Approvvigionamenti da parte del Direttore Lavori.
4. In ogni ordine di fornitura, l'Appaltatore deve prescrivere al fornitore il libero accesso al personale incaricato da “Ferrovie” per eseguire eventuali verifiche sui prodotti oggetto dell'ordine.
5. L'Appaltatore resta l'unico responsabile dell'esatta esecuzione del contratto e della qualità dei materiali, a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche eseguite da “Ferrovie” sui materiali stessi.
6. La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali sui luoghi ove saranno utilizzati avverrà a completa cura e spesa dell'Appaltatore.
7. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai precedenti punti da 1 a 6 dovranno essere osservate dall'Appaltatore anche nel caso in cui, attraverso specifica comunicazione scritta del Direttore Lavori, venisse richiesto all'Appaltatore stesso, in deroga a quanto previsto dalla precedente lett. A) punto 1, di provvedere alla fornitura di uno o più dei materiali indicati in tale punto 1. In tale evenienza resta inteso che i materiali dovranno comunque

essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione da parte di “Ferrovie”.

Resta altresì inteso che la comunicazione scritta del Direttore Lavori di cui sopra dovrà essere inviata all'Appaltatore in tempi compatibili con il Programma dei Lavori Contrattuale Allegato alla presente Convenzione (**Allegato 8**).

8. Nel caso in cui, in deroga a quanto previsto dalla precedente lett. A) punto 1, dovessero essere forniti dall'Appaltatore materiali “omologati”, l'approvvigionamento degli stessi dovrà essere effettuato presso fornitori che abbiano conseguito la preventiva approvazione della struttura tecnica competente così come previsto nelle specifiche tecniche di fornitura.

C. ALTRI MATERIALI.

Per i materiali "ausiliari" che, pur non specificatamente preposti all'esercizio della circolazione ferroviaria, fanno parte dei seguenti impianti:

- movimentazione persone e sollevamento;
- produzione di energia (gruppi di continuità, accumulatori, gruppi elettrogeni ecc.);

l'esito dei controlli e dei collaudi, condotti secondo Specifiche Tecniche FS o secondo specifiche progettuali predisposte allo scopo, deve essere documentato e sottoscritto dal Rappresentante dell'Appaltatore.

Le date relative di detti controlli/collaudi devono essere comunicate dall' Appaltatore, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo, in forma scritta a “Ferrovie”.

I materiali così approvvigionati che pervengono nei luoghi di utilizzo, ai fini della loro accettazione per la posa in opera o il montaggio, devono essere corredati da un “Certificato di collaudo” emesso e sottoscritto dal Fornitore e firmato anche dal rappresentante dell'Appaltatore che ha effettuato/presenziato le operazioni di controllo/collaudo. Il Certificato di collaudo deve essere consegnato a “Ferrovie” al momento della consegna dei

materiali nei luoghi di utilizzo.

Dopo il montaggio dei materiali, l'Appaltatore dovrà eseguire il collaudo finale per verificare la piena funzionalità dell'impianto cui gli stessi si riferiscono. A tale proposito dovrà essere predisposto un "Elenco Prove e Verifiche" (EPV), da sottoporre all'approvazione preventiva di "Ferrovie", contenente la responsabilità per l'effettuazione delle prove, le modalità operative, i riferimenti alla documentazione tecnica e quella di registrazione, i valori attesi, gli spazi per l'Appaltatore e per "Ferrovie" per indicare le fasi di presenziamento e infine gli spazi per le firme dei soggetti coinvolti alle prove.

ARTICOLO 21 bis

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI DI ARMAMENTO E TECNOLOGICI TOLTI D'OPERA

1. Il materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera rimane di proprietà esclusiva di "Ferrovie". L'Appaltatore restituirà a "Ferrovie" tutto il materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera dall'infrastruttura ferroviaria per essere sottoposto a valutazione tecnica a cura di "Ferrovie" medesima. La restituzione avverrà tramite redazione congiunta – entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori o comunque ogni 30 (trenta) giorni per i lavori che si protraggono oltre la durata mensile – del "Verbale di Restituzione dei materiali tolti d'opera – Mod. VRVT" (**Allegato 28.1**). Il ballast rimosso dovrà essere gestito secondo quanto previsto negli Allegati n.7 e 10 alla presente convenzione.
2. Preventivamente all'inizio dei lavori, sarà concordata fra l'Appaltatore e la Direzione Lavori l'individuazione di uno o più siti in cui depositare il materiale d'armamento e tecnologico tolto d'opera in attesa di restituzione a "Ferrovie".
3. "Ferrovie" curerà direttamente la fuoriuscita del materiale tolto d'opera che avrà valutato fuori uso, e conseguentemente individuato come rifiuto da trattare ai sensi della vigente

normativa ambientale, essendo fatto divieto assoluto di appropriazione di tale materiale da parte dell'Appaltatore finalizzata alla raccolta, al recupero, allo smaltimento o ad ogni altra commercializzazione. Fanno eccezione a tale disposto esclusivamente le traverse in C.A.P.V. dichiarate fuori uso e il pietrisco diverso da quello classificabile con voce speculare di pericolosità (codice CER 170507*) per i quali l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero potrà essere attribuito all'Appaltatore, attraverso specifica comunicazione scritta del Direttore Lavori. In questo caso l'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente contratto.

4. L'obbligo di custodire il materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera dall'infrastruttura nel sito individuato da "Ferrovie", è a carico dell'Appaltatore dal momento dello smontaggio dalla sede tecnica e fino all'avvenuta restituzione di cui al precedente punto 1, curandone l'accatastamento in maniera ordinata, per tipi omogenei, distinto da tutti gli altri materiali di "Ferrovie" che fossero ivi, o nei pressi, giacenti a titolo di scorta di magazzino e comunque ad opportuna distanza dai siti nei quali avviene l'accatastamento dei rifiuti di qualsiasi genere. L'individuazione dei materiali tolti d'opera dovrà essere supportata da apposita cartellonistica, predisposta a cura dell'Appaltatore, che rechi l'indicazione "Materiale tolto d'opera per lavori di ... ed in attesa di restituzione a RFI per essere sottoposto a valutazione tecnica".

5. Resta fermo che l'appaltatore ovrà rispettare gli obblighi previsti dall'Allegato 10 alla presente Convenzione.

ARTICOLO 22

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

p.m.

ARTICOLO 23

DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

23.1 L'Appaltatore è tenuto ad individuare nel progetto esecutivo tutte le interferenze con i pubblici servizi e con gli impianti ferroviari ed a garantire che siano state previste le soluzioni tecniche per la risoluzione di dette interferenze in accordo con gli enti gestori e con l'esecutore dell'Appalto "Progettazione Esecutiva e realizzazione delle opere civili per la penetrazione urbana della linea AV/AC nel Nodo di Brescia e sistemazione a PRG della stazione di Brescia".

23.2 L'Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme o mancante rispetto a quanto indicato nel progetto definitivo di "Ferrovie" allegato alla presente convenzione.

23.3 Tutte le soggezioni e cautele imposte all'impiego di mezzi d'opera nelle aree interessate dai sottoservizi, sono a carico dell'Appaltatore e sono comprese e compensate nei prezzi della presente Convenzione.

ARTICOLO 24

PROVE E COLLAUDI STATICI SULLE OPERE CIVILI

A. Prove sui materiali

1. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione ad essa allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.

2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisico-chimico-meccaniche, nonché l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall'Appaltatore.

3. Per consentire l'effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di

avanzamento dei lavori, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione Lavori un laboratorio attrezzato di cantiere e il relativo personale per l'esecuzione di prove su terre, inerti e calcestruzzi, come indicato all'**allegato n. 10**, punto U.

4. Al fine di consentire la pianificazione dei controlli da parte della Direzione Lavori, alla fine di ogni settimana lavorativa l'Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di quelle previste nella settimana successiva.

5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal contratto e dalle norme di legge.

6. Tutte le prove elencate nella "Tariffa Istituto Sperimentale" (**allegato n. 12**), nonché le prove che il Direttore Lavori riterrà opportuno far eseguire all'Appaltatore su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali (saldature alluminotermiche, compresi i componenti, etc.), di conglomerati cementizi o bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Atto ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese dell'Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei campioni, presso i laboratori dell'Istituto Sperimentale della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. o altri laboratori ufficiali e/o autorizzati, nonché, ove previsto, presso laboratori qualificati dall'Appaltatore e approvati dal Direttore dei Lavori.

7. Durante l'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l'Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, "Ferrovie" potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese

dell'Appaltatore. Qualora la Direzione Lavori non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal programma di dettaglio delle lavorazioni fornito dall'Appaltatore di cui al precedente punto 4, a causa di una mancata o intempestiva presentazione del programma stesso, la Direzione Lavori potrà richiedere all'Appaltatore di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell'Appaltatore stesso.

8. Il Direttore dei Lavori od i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa dell'Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso i laboratori dell'Istituto Sperimentale della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. od altri laboratori ufficiali e/o autorizzati, a totale carico dell'Appaltatore, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a far eseguire.

B. Collaudi statici opere civili.

1. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti, alle Linee Guida per il Collaudo Statico emesse da "Ferrovie" (ed. 2003) (**allegato n. 25**) ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.

2. Ai sensi dell'art. 57 "C.G.C.", la nomina dell'ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura di "Ferrovie" mentre tutte le relative spese, compreso l'onorario del professionista incaricato, saranno a carico dell'Appaltatore. Il compenso spettante al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base dell'aliquota dello 0,4% per il collaudo di strutture di valore fino a Euro 10.000.000,00, l'aliquota dello 0,2% per il collaudo di strutture di valore superiore ad

Euro 10.000.000,00 e fino a Euro 75.000.000,00 e l'aliquota dello 0,1% per il collaudo di strutture di valore superiore a Euro 75.000.000,00, applicata al valore delle sole opere strutturali da collaudare, al lordo del ribasso praticato nell'offerta e degli oneri della sicurezza; detto compenso sarà oggetto di specifica detrazione sul primo SAL utile successivo alla conclusione delle operazioni di collaudo statico dell'opera ovvero delle singole parti d'opera di cui la stessa si compone (WBS). Il Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di nominare quale collaudatore statico un professionista dipendente della società RFI S.p.A. o della società Italferr S.p.A.; anche in tal caso troveranno applicazione i criteri di determinazione dei compensi e la detrazione di cui sopra.

2.bis Fermo restando quanto stabilito nel precedente punto 2, in caso di ingiustificato ritardo dell'Appaltatore nell'adempimento delle proprie obbligazioni verso il collaudatore statico, è in facoltà di "Ferrovie" sostituirsi all'Appaltatore medesimo nel pagamento degli importi spettanti al collaudatore per l'incarico espletato, con conseguente diritto della stessa a compensare detti importi con i corrispettivi d'appalto e ad operare, a tal fine, delle ritenute sulla rata di pagamento in acconto relativa al primo SAL utile e, ove necessario, su quelle relative ai SAL successivi, fino al completo recupero delle somme dalla stessa pagate in luogo dell'Appaltatore.

3. Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso, ed in acciaio saranno sottoposte, a cura e spese dell'Appaltatore alle prove di carico disposte dalle norme vigenti ed al collaudo statico, con l'osservanza delle modalità fissate da "Ferrovie".

4. Le prove di carico per il collaudo statico dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell'Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.

5. Prima dell'effettuazione delle prove di collaudo statico, l'Appaltatore, a sua cura e

spese, dovrà altresì sottoporre al Direttore dei Lavori idonea documentazione da cui dovranno risultare le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalità di esecuzione delle prove stesse.

6. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti allegati alla presente Convenzione ed eventualmente richieste da "Ferrovie", così come quelle previste dalle leggi vigenti o richieste dal Collaudatore, dal Direttore dei Lavori o dalle Linee Guida per il Collaudo Statico emesse da "Ferrovie" (ed. 2003) (**allegato n. 25**), saranno a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall'Appaltatore.

7. Saranno, altresì, a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel corrispettivo di appalto tutti gli oneri derivanti dall'espletamento, anche in corso d'opera, di tutte le eventuali ulteriori prove tecniche particolari cui dovesse essere sottoposta, in sede di collaudo statico, l'opera o parti di essa su richiesta del Collaudatore.

ARTICOLO 25

TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI - PROROGHE

25.1 I termini per la **Progettazione Esecutiva** sono stabiliti al precedente articolo 16.

25.2 Il termine di ultimazione dei lavori oggetto del presente Contratto, decorrente dalla data indicata nel primo verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 16, è di **giorni 1.408** (*millequattrocentootto*) naturali consecutivi.

25.3 Vengono inoltre stabiliti i seguenti termini utili parziali, per portare a compimento le opere, tutti decorrenti dalla data stabilita nel predetto verbale di consegna dei lavori:

a) 57 giorni n.c. per portare a compimento tutte le attività per rendere disponibili le aree per la realizzazione del futuro fabbricato PC GA3 (realizzazione a cura di altro

appalto);

b) 250 giorni n.c. per portare a compimento tutte le attività per rendere disponibili le aree per la realizzazione delle nuove platee di lavaggio lato nord (a cura di altro appalto);

c) 375 giorni n.c. per portare a compimento tutte le attività per rendere disponibile il piazzale (armamento e impianti TE) per l'allestimento degli impianti di segnalamento (a cura di altro appalto) finalizzati alla prima attivazione dell'ACC di Brescia (a cura di altro appalto);

d) 925 giorni n.c. per portare a compimento tutte le attività per rendere disponibile il piazzale (armamento e impianti TE) per l'allestimento degli impianti di segnalamento (a cura di altro appalto) finalizzati alla prima riconfigurazione dell'ACC di Brescia (a cura di altro appalto).

e) 1.138 giorni n.c. per portare a compimento tutte le attività per rendere disponibile il piazzale (armamento e impianti TE) per l'allestimento degli impianti di segnalamento (a cura di altro appalto) finalizzati alla seconda riconfigurazione dell'ACC di Brescia (a cura di altro appalto).

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

25.4 Non sono ammesse proroghe ai termini indicati nei precedenti commi, salvo quanto stabilito all'art. 26, comma 4, delle "Condizioni Generali".

25.5 "Ferrovie" si riserva la facoltà di disporre, per esigenze connesse all'esercizio ferroviario, fino a due sospensioni anche parziali all'esecuzione dei lavori e per una durata complessiva non superiore a giorni 180 (centoottanta). Ove le sospensioni ordinate da "Ferrovie" siano contenute entro il limite suindicato, non spetta all'Appaltatore alcunchè a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri od altro.

25.6 La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell'ultimazione dei lavori, dovrà

pervenire al Direttore Lavori prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori stessi.

ARTICOLO 26

PENALITA'

Le clausole relative alle penalità sono oggetto di separato atto da firmarsi tra le parti contraenti congiuntamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

ARTICOLO 27

CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI –PROVE E VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta a Ferrovie della data in cui saranno ultimati i lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto, in relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali (per singole opere o parti d'opera o fasi funzionali d'appalto), indicati al precedente art. 25.

2. Entro lo stesso termine, l'Appaltatore provvederà ad eseguire su ogni impianto/sottosistema, oggetto della fase funzionale d'appalto, le prove e verifiche in base ai Capitolati, Norme e Prescrizioni Tecniche e in particolare su ogni impianto di sicurezza e segnalamento le prove e verifiche previste dalle Norme Tecniche IS 717/92 e, ove non applicabili, quelle previste dalla norma tecnica IS 46.

Con particolare attenzione l'Appaltatore dovrà altresì eseguire le prove e verifiche di integrazione tra i vari sottosistemi/impianti oggetto del presente appalto e le prove e verifiche di integrazione/interfacciamento di questi ultimi con i sottosistemi/impianti esistenti e/o realizzati con altri appalti.

3. L'Appaltatore, prima ancora dell'inizio delle prove e verifiche, dovrà comunicare alla Direzione Lavori il nome e la qualifica rivestita dal personale addetto alle prove e verifiche di cui sopra compreso il Responsabile delle prove stesse, che dovrà avere una comprovata

esperienza decennale, nonché la data di inizio delle stesse.

4. In relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali, indicati all'art. 25, entro la data prevista per l'ultimazione dei relativi lavori o della relativa fase funzionale d'appalto, l'Appaltatore consegnerà alla Direzione Lavori la "Relazione delle prove e verifiche" inerenti alle prestazioni completate, firmata dal Responsabile tecnico delle prove stesse, nonché la "Dichiarazione di Completamento" con relativa richiesta di accertamento di cui al punto 6 del precedente art. 25.

5. La Direzione Lavori provvederà, con il supporto dell'Appaltatore, all'esecuzione delle prove e verifiche di competenza per l'accertamento dell'effettivo completamento, da parte dell'Appaltatore, dei lavori o della fase funzionale d'appalto.

6. In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione del ripristino.

7. La Direzione dei Lavori provvederà a redigere quindi, previa constatazione dell'avvenuto completamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, l'apposito "verbale di completamento" dei lavori o della fase funzionale d'appalto, comunicando contestualmente all'Appaltatore la nomina della Commissione di Verifica Tecnica di Ferrovie.

8. La Commissione di Verifica Tecnica di Ferrovie provvederà, con il supporto dell'Appaltatore, all'esecuzione delle prove e verifiche sugli impianti.

In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione del ripristino.

La Direzione Lavori, a decorrere dalla data in cui sarà pervenuta la comunicazione scritta

dell'Appaltatore dell'avvenuta eliminazione delle eventuali deficienze provvederà, verificata l'effettiva eliminazione delle stesse, a redigere il "Verbale di Ultimazione" dei lavori o della fase funzionale d'appalto.

9. Nel Verbale di Ultimazione dei lavori o della fase funzionale d'appalto dovranno, fra l'altro, indicarsi i giorni di eventuale ritardo impiegati dall'Appaltatore rispetto al relativo termine utile previsto al precedente art. 25, tenuto conto delle eventuali sospensioni e proroghe concesse, considerando che il tempo consunto per il compimento è costituito da quello intercorrente tra la data stabilita nel verbale di consegna e la data della relativa Dichiarazione di Completamento dei lavori o della fase funzionale d'appalto, aumentato del tempo utilizzato dall'Appaltatore per eliminare le eventuali deficienze riscontrate.

10. I Verbali di ultimazione dovranno essere sottoscritti, previo apposito invito, dall'Appaltatore, il quale avrà diritto ed onere di formulare riserve in merito ai fatti ivi rappresentati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 delle CGC.

11. La data di ultimazione dell'Appalto coinciderà con la data indicata nel verbale di ultimazione dei lavori relativi all'ultima opera o parte d'opera o all'ultima fase funzionale in cui si articola l'appalto.

12. Dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'ultima opera o parte d'opera o all'ultima fase funzionale d'appalto, risultante dal relativo Verbale di ultimazione, avrà inizio il periodo di manutenzione ai sensi dell'art. 27 delle Condizioni Generali, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo.

13. L'Appaltatore è tenuto a dare l'Assistenza necessaria di strumentazione e di personale per le prove e verifiche che dovranno essere effettuate da Ferrovie. Gli oneri relativi all'esecuzione di dette prove e verifiche, compresi quelle per il personale e strumenti dell'Appaltatore, sono a completo carico dell'Appaltatore stesso, essendo pure essi compresi e compensati nell'importo d'appalto.

14. L'eventuale prolungamento dei tempi di espletamento delle attività della CVT di Ferrovie non autorizza l'Appaltatore a chiedere compensi di nessun tipo.

15. Nel caso in cui Ferrovie dovesse procedere alla spunta sistematica dell'intero impianto, tutti gli oneri che ne deriveranno saranno a completo carico dell'Appaltatore e verranno addebitati nei modi d'uso nella Ferrovie.

ARTICOLO 28

COLLAUDO

28.1 Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli artt. 48 e succ. delle "Condizioni Generali".

28.2 "Ferrovie" nomina il Collaudatore o la Commissione di Collaudo con facoltà di procedere a verifiche in corso d'opera.

28.3 Sono a carico dell'Appaltatore le spese relative al collaudo statico.

ARTICOLO 29

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E

IRREGOLARITÀ

29.1 Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 60 delle "Condizioni Generali", costituisce motivo di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile anche il ritardo dell'Appaltatore nella redazione della Progettazione Esecutiva e/o nell'esecuzione dei lavori tali da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida ai sensi dell'art. 33 delle "Condizioni Generali" e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni di "Ferrovie" entro il termine assegnatogli, comunque non inferiore a quindici giorni.

29.2 "Ferrovie" ha, inoltre, facoltà di risolvere il Contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dalla presente

Convenzione) tali da compromettere la buona riuscita dell'opera, previa diffida ai sensi dell'art. 33 delle "Condizioni Generali" e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nei termini assegnatogli idonee giustificazioni.

29.3 Costituisce grave inadempimento l'omesso pagamento da parte dell'Appaltatore nei confronti delle maestranze, anche diverse da quelle impegnate nella realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, di salari, contributi e relativi accessori.

29.4 Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui "Ferrovie" dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.

29.5 Qualora in corso di esecuzione del contratto venga meno uno dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione alla gara, "Ferrovie" è in facoltà di risolvere il contratto.

In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento del solo valore delle opere già eseguite e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite da "Ferrovie".

La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui "Ferrovie" dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.

ARTICOLO 30

CASI PARTICOLARI DI RECESSO DAL CONTRATTO

Recesso in fase progettuale.

In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore, troverà applicazione quanto previsto nel presente atto e dall'art. 20, c.6, "C.G.C.".

ARTICOLO 31

DOMICILIO

Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in Grottaglie

(TA) Via Galvani n. 3, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di Grottaglie, salva l'applicazione dell'art 4.3 delle "Condizioni Generali". L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in Grottaglie (TA), Via Galvani n. 3, che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n. 03832621001 e Partita I.V.A. n. 03832621001

"Ferrovie" - la cui denominazione anagrafica tributaria è "Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 1008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.

ARTICOLO 32

TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente :

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione

e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Contratto, ordinata in conformità agli schemi che gli verranno trasmessi da "Ferrovie" e documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di "Ferrovie" stessa e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di "Ferrovie" e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

A semplice richiesta di "Ferrovie", l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle subcommesse aperte o da aprire a carico del Contratto con l'indicazione del soggetto responsabile designato.

ARTICOLO 33

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro che vengano messe a sua disposizione da "Ferrovie" o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente Contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di "Ferrovie" per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri sub-affidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di

segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire a "Ferrovie" tutti i danni che alle stesse dovessero derivare. E' fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle progettazioni che l'Appaltatore deve eseguire o avrà compiute.

E' pure fatto divieto all'Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a "Ferrovie" senza prima avere ottenuto il benestare scritto sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di "Ferrovie" stesse, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

ARTICOLO 34

PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI

Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di "Ferrovie", le quali potranno utilizzarli anche per la realizzazione di opere diverse da quelle in funzione delle quali essi sono stati elaborati.

L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di "Ferrovie", per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime.

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.

Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Qualora l'Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo

verrà riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a "Ferrovie".

"Ferrovie" si riservano la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e dei bene acquisito senza che ciò determini a favore dell'Appaltatore compensi ed indennità di sorta.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenni "Ferrovie" da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ARTICOLO 35

SMALTIMENTO RIFIUTI

L'Appaltatore è obbligato a provvedere allo smaltimento dei rifiuti di qualunque genere, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'Appaltatore è obbligato, inoltre, a documentare il possesso del titolo ad operare nel campo dello smaltimento dei rifiuti. E' altresì consentito che l'Appaltatore possa avvalersi, ai fini in parola, di altra impresa avente i prescritti requisiti: in tal caso gli obblighi documentali di cui sopra dovranno essere assolti con riguardo all'impresa di cui si fa carico dello smaltimento.

In ogni caso il committente resterà escluso da ogni corresponsabilità di smaltimento illegale.

ARTICOLO 36

ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

"Ferrovie" si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l'opera anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 48.6 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 37

CODICE ETICO

L'Appaltatore, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato, quale parte integrante del modello adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01, pubblicato sul sito internet di "Ferrovie" dello Stato S.p.A. www.ferroviedellostato.it (*Chi siamo > Modello organizzativo > Codice etico*), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

In relazione a quanto previsto all'art. 60.1 lett. e) delle CGC, rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà di "Ferrovie" risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In tal caso spetterà all'Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni "Ferrovie" e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

ARTICOLO 38

SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO, DI SCRITTURAZIONE ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di scritturazione del contratto, quelle per le

tasse di bollo, di registro e postali, nonché quelle per le copie del contratto, dei documenti e disegni di progetto.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti eventualmente occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

ARTICOLO 39

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati personali dai medesimo forniti nell'ambito delle attività di "Ferrovie", nel rispetto del suddetto decreto legislativo e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di "Ferrovie" sulla base delle informazioni di seguito riportate.

2. Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di "Ferrovie", per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula della presente convenzione e relativi annessi;
- per dare esecuzione alle prestazioni convenute.

3. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

4. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti

automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

5. L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come di seguito riportati:

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
- diritto di cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

ARTICOLO 40

(p.m.)

ARTICOLO 41

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto i documenti elencati nel comma

successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto l'Appaltatore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

2. Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del Contratto:

2.1 La presente Convenzione;

2.2 Elaborati progettuali riportati nell'elenco "Elaborati di Progetto Definitivo",
(allegato 1).

2.3 Capitolati speciali d'appalto (csa) **(allegato 2):**

2.3.1 "Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva" **(PPP)**, **(allegato 2.1).**

2.3.2 Manuale di Progettazione (MDP), **(allegato 2.2).**

2.3.3 "Capitolato speciale per lavori in presenza dell'esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici", **(allegato 2.4).**

2.3.4 Criteri per la redazione della documentazione del sistema gestione ambientale,
(allegato 2.6).

2.3.5 Capitolati per la costruzione di opere civili, **(allegato 2.7):**

Disposizioni Generali.

2.3.6 Sezione I bonifica ordigni esplosivi **(2.7.1)**

Sezione II rilievi e tracciamenti **(2.7.2)**

Sezione III sondaggi e prospezioni **(2.7.3)**

Sezione IV demolizioni **(2.7.4)**

Sezione V movimenti terra **(2.7.5)**

- trattamento delle terre con calce **(2.7.5.1)**

Sezione VI opere di conglomerato cementizio **(2.7.6)**

- controlli sui materiali costituenti e sulle miscele di conglomerato cementizio **(2.7.6.1)**

	- qualifica impianto di confesionamento per conglomerati cementizi (2.7.6.2)
	- riferimenti normativi (2.7.6.3)
Sezione VII	pali (2.7.7)
Sezione VIII	diaframmi e palancolate (2.7.8)
Sezione IX	opere di difesa (2.7.9)
Sezione X	opere di miglioramento, rinforzo e stabilizzazione (2.7.10)
Sezione XI	gallerie (2.7.11)
Sezione XII	ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia (2.7.12)
Sezione XIII	opere particolari per ponti, viadotti, cavalcavia e sottovia (2.7.13)
Sezione XIV	fabbricati (2.7.14)
Sezione XV	sub-ballast pavimentazioni stradali (2.7.15)
Sezione XVI	opere varie (2.7.16)
Annesso 1	tolleranze di costruzione (2.7.17)

2.3.7 “Capitolato Tecnico di Manutenzione” – XXXX 00E97KTES.00.0.8 001 rev. A, **(allegato 2.9)**.

2.3.8 Specifica Tecnica – Elaborati as-built – **(allegato 2.11)**.

2.4 Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di opere, lavori e forniture in opera delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. nella seduta del 26 novembre 2008), **(allegato 3)**.

2.5 Elenco Prezzi Unitari offerti dall'Appaltatore **(allegato 4)**.

2.6 Tariffe di “Ferrovie”:

2.6.1 Elenco Tariffe di “Ferrovie” edizione 2011, **(allegato 5)**.

- 2.6.2 Tariffa “Nuovi Prezzi ” **(allegato 6)**.
- 2.7 Piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/08, **(allegato 7)**.
- 2.8 Programma dei lavori Contrattuale, **(allegato 8)**.
- 2.9 Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori, **(allegato 9)**.
- 2.10 Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori, **(allegato 10)**.
- 2.11 Work Breakdown Structure (WBS a livello Opera – livello 7), **(allegato 11)**.
- 2.12 Prezzi per prestazioni e prove sperimentali effettuate in conto terzi - Istituto Sperimentale – Edizione 1994, **(allegato 12)**.
- 2.13 Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità - Specifica RFI QUA SP AQ 001 rev. B, **(allegato 13.1)**.
- 2.14 Prescrizione di assicurazione qualità per la progettazione in appalto integrato **(allegato 13.2)**.
- 2.15 Specifica per la Redazione - Emissione - Gestione dei Piani di Controllo Qualità (PCQ) **(allegato 14)**.
- 2.16 Raccolta dei Piani di Controllo Qualità tipologici di costruzione/installazione, **(allegato 15)**.
- 2.17 Frontespizi grafici e standardizzazioni per elaborati di progetto - XXXX 000IFSPMS.00.00 001 rev. D, **(allegato 16)**.
- 2.18 Gestione Documentale Informatizzata-PDM **(allegato 17)**:
- 2.18.1 Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l'uso del sistema "PDM" di ITALFERR nel caso di Appalto Integrato (PPA.291) e documenti correlati, **(allegato 17.1)**.
- 2.18.2 Prescrizioni e supporti informatici (PPA.297 ex

- XXXX.00.0.IF.SP.SI.00.00.087) con gli allegati, **(allegato 17.2)**.
- 2.18.3** Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato AUTOCAD (PPA.298), **(allegato 17.3)**.
- 2.18.4** Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato OFFICE E ACROBAT (PPA.299), **(allegato 17.4)**.
- 2.18.5** Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato IMMAGINE (PPA.300), **(allegato 17.5)**.
- 2.18.6** Prescrizioni per la configurazione della postazione client per l'utilizzo del sistema PDM ITALFERR da parte dei soggetti esterni (PPA.302 ex 5PDM.00.0.ZZ.MI.XX.CC.C0.002), **(allegato 17.6)**.
- 2.19** “Sistema di codifica ITALFERR” costituito da Procedura di codifica della documentazione - XXXX 00 0 IF PS SI.00.00 003 rev. G e Schema di codifica in grande formato - XXXX 00 0 IF SP SI.00.00 007 rev. F, **(allegato 18)**.
- 2.20** Dichiarazione dell'Appaltatore annessa alla presente Convenzione, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile **(allegato 19)**.
- 2.21** “Materiali di fornitura RFI **(allegato 20)**”
- 2.22** “Materiali Tolto d'Opera - Procedura ottobre 2009 **(allegato 22)**”
- 2.23** Categorie di lavoro, ai fini delle modifiche tecniche, ai sensi dell'art. 36.5 delle Condizioni Generali **(allegato 23)**.
- 2.24** Abilitazione del personale delle ditte di armamento – ARMDITTE **(allegato 24)**.
- 2.25** Requisiti professionali del personale delle imprese appaltatrici di armamento **(allegato 24.1)**.
- 2.26** Linee Guida per il Collaudo Statico emesse da “Ferrovie” (ed. 2003), **(allegato 25)**.
- 2.27** “Progetto di monitoraggio ambientale”, **(allegato 26)**.
- 2.28** “Verbale di consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC 01”

(allegato 27)

- 2.29 “Verbale di restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR 01 **(allegato 28)**
- 2.30 “Verbale di restituzione dei materiali tolti d’opera per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VRVT **(allegato 28.1)**
- 2.31 Rallentamenti D-R-ST-MV-009-102 del 01-02-1995, **(allegato 29)**.
- 2.32 Rallentamenti R-9905015-P del 20-09-1999, **(allegato 30)**.
- 2.33 RFI -SQS-PS-IFS-002-A Pianif Programmz Risorse finalizzate Manutenz ed Investimenti, **(allegato 31)**.
- 2.34 Prescrizioni per la computazione e salizzazione delle opere **(allegato 32)**
- 2.35 Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Amvientale-VIA e VAS n. 633 del 4.2.2011 **(allegato 33)**.

La presente Convenzione è stipulata in forma digitale, imposta di bollo assolta in forma virtuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li 14 gennaio 2013

PER RFI S.P.A.

Ing. Rosanna DEL MASCHIO

PER L’APPALTATORE

Sig. Edoardo ROSSI

INDICE

<i>ARTICOLO 1</i>	2
RICHIAMO PREMESSE -----	2
<i>ARTICOLO 2</i>	3
OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO -----	3
<i>ARTICOLO 3</i>	10
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO -----	10
<i>ARTICOLO 4</i>	11
DIRETTORE DEI LAVORI E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO -----	11
<i>ARTICOLO 5</i>	11
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE -----	11
<i>ARTICOLO 6</i>	12
IMPORTO DELL'APPALTO -----	12
<i>ARTICOLO 7</i>	13
CORRISPETTIVI -----	13
<i>ARTICOLO 8</i>	17
INVARIABILITÀ DEI PREZZI -----	17
<i>ARTICOLO 9</i>	18
PAGAMENTI -----	18
<i>ARTICOLO 10</i>	23
CESSIONE DEI CREDITI -----	23
<i>ARTICOLO 11</i>	23
CAUZIONE DEFINITIVA -----	23
<i>ARTICOLO 12</i>	24
POLIZZE ASSICURATIVE -----	24
<i>ARTICOLO 13</i>	31
SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA -----	31
<i>ARTICOLO 14</i>	40
PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA -----	40
<i>ARTICOLO 14.BIS</i>	53
GESTIONE AMBIENTALE -----	53

<i>ARTICOLO 14.TER</i>	62
OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE -----	62
E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI -----	62
 <i>ARTICOLO 15</i>	 62
RISERVE DELL'APPALTATORE -----	62
 <i>ARTICOLO 15 BIS</i>	 63
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO -----	63
 <i>ARTICOLO 16</i>	 64
PROGETTAZIONE ESECUTIVA -----	64
 <i>ARTICOLO 16 BIS</i>	 76
PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM) -----	76
 <i>ARTICOLO 17</i>	 78
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE -----	78
 <i>ARTICOLO 18</i>	 79
VARIANTI IN CORSO D'OPERA - MODIFICHE TECNICHE - -----	79
 <i>ARTICOLO 19</i>	 82
PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI -----	82
 <i>ARTICOLO 20</i>	 90
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CON REGOLE DI ASSICURAZIONE QUALITA' -----	90
 <i>ARTICOLO 21</i>	 99
MATERIALI -----	99
 <i>ARTICOLO 21 BIS</i>	 105
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI DI ARMAMENTO E TECNOLOGICI	
TOLTI D'OPERA -----	105
 <i>ARTICOLO 22</i>	 106
BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI -----	106
 <i>ARTICOLO 23</i>	 106
DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI -----	107
 <i>ARTICOLO 24</i>	 107
PROVE E COLLAUDI STATICI SULLE OPERE CIVILI -----	107
 <i>ARTICOLO 25</i>	 111
TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI - PROROGHE -----	111

<i>ARTICOLO 26</i>	113
PENALITA' -----	113
<i>ARTICOLO 27</i>	113
CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI –PROVE E VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE -----	113
<i>ARTICOLO 28</i>	116
COLLAUDO -----	116
<i>ARTICOLO 29</i>	116
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ -----	116
<i>ARTICOLO 30</i>	117
CASI PARTICOLARI DI RECESSO DAL CONTRATTO -----	117
<i>ARTICOLO 31</i>	117
DOMICILIO -----	117
<i>ARTICOLO 32</i>	118
TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING -----	118
<i>ARTICOLO 33</i>	119
IMPEGNO DI RISERVATEZZA -----	119
<i>ARTICOLO 34</i>	120
PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI -----	120
<i>ARTICOLO 35</i>	121
SMALTIMENTO RIFIUTI -----	121
<i>ARTICOLO 36</i>	121
ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA -----	121
<i>ARTICOLO 37</i>	121
CODICE ETICO -----	122
<i>ARTICOLO 38</i>	122
SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO, DI SCRITTURAZIONE ED ACCESSORIE -----	122
<i>ARTICOLO 39</i>	123
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -----	123
<i>ARTICOLO 41</i>	124
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO -----	124